

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 1/95 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-TURCHIA

del 22 dicembre 1995

relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale

(96/142/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-TURCHIA,

DECIDE:

visto l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, in appresso denominato «accordo di Ankara»,

considerando che gli obiettivi dell'accordo di Ankara che ha istituito un'associazione tra la Turchia e la Comunità, segnatamente l'articolo 28, mantengono la loro importanza in questa fase di grandi mutamenti politici ed economici in Europa;

ricordando la sua risoluzione dell'8 novembre 1993, in cui ribadiva che le parti intendono creare un'unione doganale secondo il calendario e le modalità stabiliti nell'accordo di Ankara e nel suo protocollo aggiuntivo;

considerando che il rapporto di associazione di cui all'articolo 5 dell'accordo di Ankara sta entrando nella fase finale, imperniata sull'unione doganale, che completerà la fase transitoria mediante l'adempimento degli obblighi reciproci di entrambe le parti e porterà all'elaborazione delle modalità effettive di funzionamento dell'unione doganale nel quadro dell'accordo di Ankara e del suo protocollo aggiuntivo;

considerando che l'unione doganale rappresenta un notevole salto qualitativo, in termini politici ed economici, nell'ambito delle relazioni tra le parti;

riunitosi a Bruxelles il 6 marzo 1995,

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'accordo di Ankara e dei suoi protocolli aggiuntivo e supplementare, il consiglio di associazione stabilisce le regole di applicazione della fase finale dell'unione doganale di cui agli articoli 2 e 5 dell'accordo suddetto.

CAPITOLO I

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI E POLITICA COMMERCIALE

Articolo 2

Il presente capitolo si applica ai prodotti diversi dai prodotti agricoli definiti nell'articolo 11 dell'accordo di associazione. Le disposizioni particolari relative ai prodotti agricoli figurano nel capitolo II della presente decisione.

Articolo 3

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano alle merci:

— prodotte nella Comunità o in Turchia, comprese quelle ottenute, integralmente o in parte, da prodotti provenienti da paesi terzi e immesse in libera pratica nella Comunità o in Turchia;

— provenienti da paesi terzi e immesse in libera pratica nella Comunità o in Turchia.

2. Sono considerate in libera pratica nella Comunità o in Turchia le merci provenienti da paesi terzi per le quali sono state espletate le formalità di importazione e sono stati pagati i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente esigibili nella Comunità o in Turchia e che non hanno beneficiato di una restituzione totale o parziale di tali dazi o oneri.

3. Il territorio doganale dell'unione doganale è costituito:

— dal territorio doganale della Comunità, quale definito all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾;

— dal territorio doganale della Turchia.

4. Il presente capitolo si applica anche alle merci ottenute o prodotte nella Comunità o in Turchia nella cui fabbricazione sono stati utilizzati prodotti provenienti da paesi terzi che non si trovavano in libera pratica né nella Comunità né in Turchia.

L'ammissione delle suddette merci al beneficio delle presenti disposizioni è tuttavia subordinata all'espletamento delle formalità di importazione e alla riscossione, nello Stato di esportazione, dei dazi doganali e degli oneri di effetto equivalente applicabili ai prodotti dei paesi terzi utilizzati nella loro fabbricazione.

5. Se lo Stato di esportazione non applica le disposizioni del paragrafo 4, secondo comma, le merci di cui al paragrafo 4, primo comma non si considerano immesse in libera pratica e lo Stato d'importazione applica pertanto la legislazione doganale in vigore per le merci provenienti dai paesi terzi.

6. Il comitato di cooperazione doganale istituito con decisione n. 2/69 del consiglio di associazione stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 4.

SEZIONE I

Eliminazione dei dazi doganali e degli oneri di effetto equivalente

Articolo 4

I dazi doganali all'importazione o all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente sono totalmente aboliti fra la Comunità e la Turchia alla data di entrata in vigore della presente decisione. La Comunità e la Turchia si astengono, a decorrere da tale data, dall'introdurre nuovi dazi

doganali all'importazione e all'esportazione oppure oneri di effetto equivalente. Tali disposizioni si applicano anche ai dazi doganali di natura fiscale.

SEZIONE II

Eliminazione delle restrizioni quantitative o delle misure di effetto equivalente

Articolo 5

Sono vietate tra le parti contraenti le restrizioni quantitative all'importazione e tutte le misure di effetto equivalente.

Articolo 6

Sono vietate tra le parti contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.

Articolo 7

Il disposto degli articoli 5 e 6 non osta ai divieti o alle restrizioni di importazione, di esportazione o di transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di protezione della salute e della vita delle persone e degli animali o di conservazione delle piante, di protezione dei tesori nazionali che abbiano valore artistico, storico o archeologico, ovvero di protezione della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti contraenti.

Articolo 8

1. Entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, la Turchia recepisce nel proprio ordinamento giuridico interno gli strumenti comunitari relativi all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi.

2. L'elenco di tali strumenti, comprese le relative condizioni e modalità di applicazione della Turchia, sono stabiliti con decisione del consiglio di associazione entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione.

3. La presente disposizione non osta all'applicazione da parte della Turchia, a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, degli strumenti comunitari considerati particolarmente importanti da una delle parti contraenti.

4. Le parti sottolineano l'importanza di un'effettiva cooperazione tra di esse in materia di standardizzazione, metrologia e taratura, qualità, omologazione, prove e certificazione.

Articolo 9

Quando la Turchia avrà adottato le disposizioni dello strumento o degli strumenti comunitari necessari all'eli-

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

minazione degli ostacoli tecnici agli scambi per un prodotto specifico, il commercio di questo prodotto tra le parti contraenti avverrà secondo le condizioni stabilite da detti strumenti, fatta salva l'applicazione della presente decisione.

Articolo 10

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione e durante il periodo necessario alla Turchia per applicare gli strumenti di cui all'articolo 9, la Turchia si astiene dall'ostacolare l'immissione sul mercato o la messa in esercizio sul proprio territorio dei prodotti provenienti dalla Comunità, la cui conformità alle direttive comunitarie che stabiliscono i requisiti che detti prodotti devono soddisfare sia stata attestata alle condizioni e secondo le procedure stabilite dalle summenzionate direttive.

2. In deroga al paragrafo 1, se la Turchia constata che un prodotto, la cui conformità alle direttive comunitarie sia stata attestata a norma del paragrafo 1 e che è utilizzato conformemente alla sua destinazione, non risponde ad uno dei requisiti di cui all'articolo 7, può adottare tutte le disposizioni utili, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, per ritirare il prodotto in questione dal mercato, oppure per vietarne o limitarne l'immissione sul mercato o la messa in esercizio.

3. a) Se la Turchia intende prendere una misura a norma del paragrafo 2, lo notifica senza indugio alla Comunità attraverso il comitato misto dell'unione doganale e fornisce tutte le informazioni utili.

b) Le parti contraenti avviano immediatamente consultazioni con il comitato misto dell'unione doganale al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile.

c) La Turchia non potrà prendere le misure di cui al paragrafo 2 fintantoché non sarà passato un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 3, lettera a), a meno che la procedura di consultazione di cui al paragrafo 3, lettera b) non si sia conclusa prima di questa scadenza. Qualora, in circostanze eccezionali, sia necessario un intervento immediato e non sia possibile un esame preliminare, la Turchia può applicare immediatamente la misura necessaria per ovviare alla situazione.

d) La Turchia informa immediatamente il comitato misto dell'unione doganale della misura presa e fornisce tutte le informazioni utili.

e) La Comunità può chiedere in qualsiasi momento al comitato misto dell'unione doganale di riesaminare la misura in questione.

4. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 si applica, mutatis mutandis, ai prodotti alimentari.

Articolo 11

Durante il periodo necessario alla Turchia per applicare gli strumenti di cui all'articolo 9, la Comunità accetterà i risultati delle procedure di valutazione della conformità dei prodotti industriali ai requisiti del diritto comunitario applicate in Turchia, purché siano soddisfatte le condizioni in vigore nella Comunità e restando inteso che, nel settore dei veicoli a motore, deve applicarsi in Turchia la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (¹).

SEZIONE III

Politica commerciale

Articolo 12

1. Alla data di entrata in vigore della presente decisione la Turchia applica, nei confronti dei paesi non membri della Comunità, disposizioni e misure di esecuzione sostanzialmente analoghe a quelle della politica commerciale della Comunità di cui ai seguenti regolamenti:

— regolamento (CE) n. 3285/94 (²) del Consiglio (regime comune applicabile alle importazioni);

— regolamento (CE) n. 519/94 (³) del Consiglio (regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi);

— regolamento (CE) n. 520/94 (⁴) del Consiglio (procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi) [disposizioni di applicazione: regolamento (CE) n. 738/94 (⁵) della Commissione];

— regolamenti (CE) n. 3283/94 (⁶), e (CE) n. 3284/94 (⁷) del Consiglio (protezione contro il dumping e le sovvenzioni);

(¹) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/53/CEE (GU n. L 225 del 18. 8. 1992, pag. 1).

(²) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 53.

(³) GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 839/95 (GU n. L 85 del 19. 4. 1995, pag. 9).

(⁴) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.

(⁵) GU n. L 87 del 31. 3. 1994, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1150/95 (GU n. L 116 del 23. 5. 1995, pag. 3).

(⁶) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95 (GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1).

(⁷) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 22. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1252/95 (GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 2).

- regolamento (CE) n. 3286/94 ⁽¹⁾ del Consiglio (procedure comunitarie in materia di politica commerciale comune);
- regolamento (CEE) n. 2603/69 ⁽²⁾ del Consiglio (regime comune applicabile alle esportazioni);
- decisione 93/112/CEE ⁽³⁾ del Consiglio (crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno);
- regolamento (CE) n. 3036/94 ⁽⁴⁾ del Consiglio (regime di perfezionamento passivo per i prodotti tessili e l'abbigliamento);
- regolamento (CEE) n. 3030/93 ⁽⁵⁾ del Consiglio (importazioni tessili in regime comune);
- regolamento (CE) n. 517/94 ⁽⁶⁾ del Consiglio (importazioni tessili in regime autonomo);
- regolamento (CEE) n. 3951/92 ⁽⁷⁾ del Consiglio (regime di importazione per alcuni prodotti tessili originari di Taiwan).

2. Conformemente all'articolo XXIV del GATT, la Turchia applica, sin dall'entrata in vigore della presente decisione, una politica commerciale sostanzialmente identica a quella della Comunità nel settore tessile, compresi gli accordi o le intese sugli scambi di tessili e capi di abbigliamento. La Comunità collabora nella misura necessaria con la Turchia per il conseguimento di questo obiettivo.

3. Fintantoché la Turchia non avrà concluso le intese di cui sopra, rimarrà in vigore l'attuale sistema di certificati di origine per le esportazioni di tessili e capi d'abbigliamento dalla Turchia nella Comunità e a questi prodotti non originari della Turchia continuerà ad applicarsi la politica commerciale della Comunità nei confronti dei paesi terzi in questione.

4. Le disposizioni della presente decisione non ostano all'applicazione, da parte della Comunità e del Giappone, della loro intesa sul commercio degli autoveicoli che figura in allegato all'accordo sulle misure di salvaguardia accluso all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 71. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 356/95 (GU n. L 41 del 23. 2. 1995, pag. 3).

⁽²⁾ GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3918/91 (GU n. L 372 del 31. 12. 1991, pag. 31).

⁽³⁾ GU n. L 44 del 22. 2. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 322 del 15. 12. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1616/95 (GU n. L 154 del 5. 7. 1995, pag. 3).

⁽⁶⁾ GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1325/95 (GU n. L 128 del 13. 6. 1995, pag. 1).

⁽⁷⁾ GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3312/94 (GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 3).

Prima che entri in vigore la presente decisione, la Turchia e la Comunità definiranno le modalità della cooperazione per evitare l'elusione della suddetta intesa.

In mancanza di dette modalità, la Comunità si riserva il diritto di prendere tutte le misure richieste dall'applicazione della suddetta intesa nei confronti delle importazioni nel suo territorio.

SEZIONE IV

Tariffa doganale comune e politiche tariffarie preferenziali

Articolo 13

1. Alla data di entrata in vigore della presente decisione, la Turchia si allinea, nei confronti dei paesi non membri della Comunità, alla tariffa doganale comune.

2. La Turchia modifica la propria tariffa doganale ogni qualvolta ciò sia necessario per adeguarla alle modifiche della tariffa doganale comune.

3. Il comitato di cooperazione doganale stabilisce le misure appropriate per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 14

1. Le decisioni di modifica della tariffa doganale delle CE adottate dalla Comunità, le decisioni di sospensione o di ripristino dei dazi, nonché le decisioni in materia di contingenti e di massimali tariffari sono comunicate alla Turchia in tempo utile per consentirle di procedere al simultaneo allineamento della tariffa doganale turca alla tariffa doganale comune. A tal fine, si organizzano consultazioni preliminari in seno al comitato misto dell'unione doganale.

2. Qualora le circostanze non consentano il simultaneo adeguamento della tariffa doganale turca alla tariffa doganale comune, il comitato misto dell'unione doganale può decidere di concedere un termine per procedere a tale allineamento. In nessun caso il comitato misto dell'unione doganale può autorizzare la Turchia ad applicare per un qualsivoglia prodotto una tariffa doganale inferiore alla tariffa doganale comune.

3. Se la Turchia intende sospendere temporaneamente o ripristinare dazi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lo notifica tempestivamente alla Comunità. Si tengono consultazioni sulle suddette decisioni in seno al comitato misto dell'unione doganale.

Articolo 15

In deroga al disposto dell'articolo 13 e in applicazione dell'articolo 19 del protocollo aggiuntivo, la Turchia può mantenere fino al 1° gennaio 2001 dazi doganali superiori alla tariffa doganale comune nei confronti dei paesi terzi per i prodotti stabiliti dal consiglio di associazione.

Articolo 16

1. Al fine di armonizzare la sua politica commerciale con quella della Comunità, la Turchia si allinea progressivamente al regime doganale preferenziale della Comunità entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. L'allineamento riguarderà sia i regimi autonomi che gli accordi preferenziali con i paesi terzi. A tale scopo, la Turchia prenderà le misure necessarie e negozierà accordi su basi reciprocamente vantaggiose con i paesi in questione. Il Consiglio di associazione esaminerà periodicamente i progressi compiuti.

2. In ciascuno dei casi di cui al paragrafo 1, la concessione delle preferenze tariffarie sarà subordinata all'osservanza delle disposizioni relative all'origine dei prodotti che disciplinano la concessione delle medesime preferenze da parte della Comunità.

3. a) Qualora, durante il periodo di cui al paragrafo 1, la Turchia mantenga una politica tariffaria preferenziale diversa da quella della Comunità, per le merci importate nella Comunità da paesi terzi e immesse in libera pratica con trattamento preferenziale in funzione del paese di origine o di esportazione viene pagato un prelievo compensativo all'importazione in Turchia se:

- sono state importate da paesi cui la Turchia non applica lo stesso trattamento tariffario preferenziale,
- possono essere identificate come merci importate da questi paesi,
- il dazio riscosso in Turchia supera almeno del 5 % quello applicabile nella Comunità e
- si è constatata una notevole distorsione di traffico per queste merci.

b) Il comitato misto dell'unione doganale stabilisce l'elenco delle merci cui si applica il prelievo compensativo, nonché l'importo del prelievo stesso.

*SEZIONE V***Prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea***Articolo 17*

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai prodotti elencati nell'allegato 1.

Articolo 18

Fatto salvo l'articolo 13, la Turchia può applicare un elemento agricolo per le merci elencate nell'allegato 1 importate dai paesi terzi. Detto elemento agricolo viene determinato in conformità dell'articolo 19.

Articolo 19

1. L'elemento agricolo applicabile all'importazione di una merce in Turchia si ottiene sommando i quantitativi di prodotti agricoli di base che si considera siano stati utilizzati per la fabbricazione della merce in questione, moltiplicati per l'importo di base corrispondente a ciascuno dei prodotti agricoli di base e definito al paragrafo 3.

2. a) I prodotti agricoli di base da prendere in considerazione sono elencati nell'allegato 2.

b) I quantitativi di prodotti agricoli di base da prendere in considerazione sono indicati nell'allegato 3.

c) Per quanto riguarda le merci classificate ai codici della nomenclatura combinata per i quali l'allegato 3 rimanda all'allegato 4, quest'ultimo fissa gli importi dell'elemento agricolo da prendere in considerazione.

3. L'importo di base corrispondente a ciascun prodotto agricolo di base è l'importo dell'onere applicabile all'importazione in Turchia del prodotto agricolo in questione, originario di un paese terzo non preferenziale, durante il periodo di riferimento applicabile ai prodotti agricoli. Gli importi di base sono indicati nell'allegato 5.

Articolo 20

1. Fatto salvo l'articolo 4 la Turchia e la Comunità possono applicare, nei loro scambi reciproci elementi agricoli determinati in conformità del seguente disposto.

2. Gli elementi agricoli, eventualmente ridotti a norma dell'articolo 22, si applicano solo alle merci di cui all'allegato 1.

3. La Comunità applica alla Turchia gli stessi dazi specifici che rappresentano l'elemento agricolo applicabile ai paesi terzi.

4. La Turchia applica alle importazioni dalla Comunità l'elemento agricolo applicato in conformità dell'articolo 19.

Articolo 21

Fatte salve le modalità stabilite nella presente decisione, è previsto un regime derogatorio per le merci elencate

nell'allegato 6, tabella 1, e nell'allegato 6, tabella 2, secondo il quale gli oneri all'importazione in Turchia vengono ridotti in tre fasi scaglionate, rispettivamente, su tre anni e su un anno. Il livello degli oneri all'importazione figura nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 6.

Alla fine dei periodi corrispondenti, le disposizioni della presente sezione si applicheranno pienamente.

Articolo 22

1. Qualora, negli scambi tra Comunità e Turchia, sia ridotta l'imposta applicabile a un prodotto agricolo di base, si riducono in proporzione l'elemento agricolo determinato a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, per le importazioni in Turchia, o quello di cui all'articolo 20, paragrafo 3, per le importazioni nella Comunità.

2. Se le riduzioni di cui al paragrafo 1 vengono effettuate nei limiti di un contingente, il consiglio di associazione stabilisce l'elenco delle merci e i quantitativi che beneficiano della riduzione dell'elemento agricolo.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano agli oneri all'importazione di cui all'articolo 21.

Articolo 23

Qualora le importazioni di uno o più prodotti oggetto del regime di deroghe causino o minaccino di causare in Turchia gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi dell'unione doganale per i prodotti agricoli trasformati, si tengono consultazioni tra le parti nell'ambito del comitato competente al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile.

Qualora non si possa trovare una soluzione di questo genere, il comitato misto dell'unione doganale potrà formulare opportuni suggerimenti per garantire il corretto funzionamento dell'unione doganale lasciando impregiudicate le disposizioni dell'articolo 63.

CAPITOLO II

PRODOTTI AGRICOLI

Articolo 24

1. Il consiglio di associazione ribadisce l'obiettivo comune delle parti di procedere verso la libera circolazione tra di esse dei prodotti agricoli come previsto agli articoli 32-35 del protocollo aggiuntivo.

2. Il consiglio di associazione constata la necessità di un periodo supplementare affinché siano realizzate le condizioni per la libera circolazione di detti prodotti.

Articolo 25

1. La Turchia adegua la sua politica in modo da adottare le misure della politica agraria comune necessarie per la libera circolazione dei prodotti agricoli. Essa comunica alla Comunità le decisioni prese al riguardo.

2. La Comunità tiene conto, per quanto possibile, degli interessi dell'agricoltura turca nel definire la sua politica agraria e comunica alla Turchia le proposte della Commissione in merito, nonché le decisioni adottate in base a dette proposte.

3. Nell'ambito del consiglio di associazione, si possono tenere consultazioni sulle proposte e sulle decisioni di cui al paragrafo 2, nonché sulle misure che la Turchia prevede di adottare nel settore agricolo conformemente al paragrafo 1.

Articolo 26

La Comunità e la Turchia migliorano progressivamente, su una base reciprocamente vantaggiosa, il regime preferenziale che si accordano reciprocamente per gli scambi di prodotti agricoli. Il consiglio di associazione esamina regolarmente i miglioramenti apportati a detto regime.

Articolo 27

Le misure di politica agraria comune di cui all'articolo 25, paragrafo 1, il consiglio di associazione adotta le disposizioni necessarie per la libera circolazione dei prodotti agricoli tra la Comunità e la Turchia.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI DOGANALI

Articolo 28

1. La Turchia adotta, alla data di entrata in vigore della presente decisione, le disposizioni seguenti, basate sul regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e sul regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993 ⁽¹⁾, che ne fissa le disposizioni di applicazione:

- a) origine delle merci,
- b) valore in dogana delle merci,
- c) introduzione delle merci nel territorio dell'Unione doganale,
- d) dichiarazione in dogana,
- e) immissione in libera pratica,

⁽¹⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

- f) regimi sospensivi e regimi doganali economici,
- g) circolazione delle merci,
- h) obbligazione doganale,
- i) diritto di ricorso.

CAPITOLO IV

RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

SEZIONE I

Tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale

Articolo 31

2. La Turchia adotta le misure necessarie per attuare, alla data di entrata in vigore della presente decisione, disposizioni basate:

- a) sul regolamento (CEE) n. 3842/86 del Consiglio, del 1° dicembre 1986, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte⁽¹⁾ e il regolamento (CEE) n. 3077/87 della Commissione, del 14 ottobre 1987, che ne fissa le disposizioni di applicazione⁽²⁾;
- b) sul regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali⁽³⁾ e i regolamenti (CEE) n. 2287/83, (CEE) n. 2288/83, (CEE) n. 2289/83 e (CEE) n. 2290/83 della Commissione, del 29 luglio 1983, che ne fissano le disposizioni di applicazione⁽⁴⁾;
- c) sul regolamento (CEE) n. 616/78 del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativo agli attestati d'origine di taluni prodotti tessili dei capitoli 51 e da 53 a 62 della tariffa doganale comune, importati nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l'accettazione degli attestati medesimi⁽⁵⁾.

3. Il comitato di cooperazione doganale stabilisce le misure appropriate ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 29

La reciproca assistenza nel settore doganale tra le autorità amministrative delle parti contraenti è disciplinata dalle disposizioni dell'allegato 7 che, per quanto riguarda la Comunità, si applica alle questioni di competenza di quest'ultima.

Articolo 30

Prima che entri in vigore la presente decisione, il comitato di cooperazione doganale elabora le opportune disposizioni in materia di assistenza reciproca per il recupero dei debiti.

⁽¹⁾ GU n. L 357 del 18. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 15. 10. 1987, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 105.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 dell'11. 8. 1983.

⁽⁵⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 1.

1. Le parti confermano l'importanza che annettono ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2. Le parti riconoscono che un corretto funzionamento dell'unione doganale è necessario per garantire un livello equivalente di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale in entrambe le parti che costituiscono l'unione doganale e si impegnano a rispettare gli obblighi di cui all'allegato 8.

SEZIONE II

Concorrenza

A. Regole dell'unione doganale in materia di concorrenza

Articolo 32

1. Sono vietati, perché incompatibili con il corretto funzionamento dell'unione doganale e nella misura in cui possono pregiudicare il commercio tra la Comunità e la Turchia tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, in particolare quelli consistenti:

- a) nel fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni attinenti agli scambi;
- b) nel limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
- c) nel ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
- d) nell'applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
- e) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni

supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi e le decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di

- a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
- b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Articolo 33

1. È incompatibile con il corretto funzionamento dell'unione doganale e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra la Comunità e la Turchia, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nei territori della Comunità e/o della Turchia o su una parte sostanziale di detti territori.

2. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- a) nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita o altre condizioni attinenti agli scambi;
- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

Articolo 34

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento dell'unione doganale, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Comunità e Turchia, tutti gli aiuti concessi, sotto qualsiasi forma, dagli Stati membri della Comunità europea o dalla Turchia mediante risorse statali che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il funzionamento dell'unione doganale:

- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, purché siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
- b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
- c) gli aiuti concessi all'economia di alcune zone della Repubblica federale di Germania lese dalla divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari per compensare le ripercussioni economiche negative di tale divisione;
- d) per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente decisione, gli aiuti volti a promuovere lo sviluppo economico delle regioni meno avanzate della Turchia, purché non pregiudichino le condizioni degli scambi tra la Comunità e la Turchia in misura contraria all'interesse comune.

3. Possono considerarsi compatibili con il funzionamento dell'unione doganale:

- a) in conformità con l'articolo 43, paragrafo 2 del protocollo aggiuntivo, gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si registri un alto tasso di sottoccupazione;
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro della Comunità europea o della Turchia;
- c) per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente decisione, in conformità con l'articolo 43, paragrafo 2 del protocollo aggiuntivo, gli aiuti finalizzati all'adeguamento strutturale richiesto dalla creazione dell'unione doganale. Il consiglio di associazione esaminerà l'applicazione di questa clausola dopo il periodo suddetto;
- d) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi tra la Comunità e la Turchia in misura contraria all'interesse comune;

- e) gli aiuti volti a promuovere la cultura, purché non alterino le condizioni degli scambi tra la Comunità e la Turchia in misura contraria all'interesse comune;
- f) le altre categorie di aiuti specificate dal consiglio di associazione.

Articolo 35

Tutte le pratiche contrarie agli articoli 32, 33 e 34 vengono valutate secondo i criteri risultanti dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità europea e del diritto derivato.

Articolo 36

Le parti contraenti si scambiano informazioni entro i limiti imposti dal segreto professionale e commerciale.

Articolo 37

1. Entro due anni dall'entrata in vigore dell'unione doganale, il consiglio di associazione adotta, mediante decisione, le regole necessarie per l'applicazione degli articoli 32, 33 e 34 e delle parti pertinenti dell'articolo 35. Dette regole si basano su quelle già in vigore nella Comunità europea e precisano, tra l'altro, il ruolo di ciascuna autorità in materia di concorrenza.

2. Fintantoché non saranno state adottate queste regole:

- a) le autorità della Comunità o della Turchia decidono in merito all'ammissibilità degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate nonché in merito agli abusi di posizione dominante ai sensi degli articoli 32 e 33;
- b) le disposizioni del codice antisovvenzioni del GATT hanno la funzione di regole di applicazione per l'articolo 34.

Articolo 38

1. Qualora la Comunità o la Turchia ritengano una particolare pratica incompatibile con gli articoli 32, 33 o 34 e

- se la questione non viene trattata in modo esauriente nelle regole di applicazione di cui all'articolo 37, oppure
- in mancanza di tali regole, e qualora detta pratica rechi o minacci di recare grave pregiudizio agli interessi dell'altra parte o alla sua industria nazionale,

possono prendere le misure del caso previa consultazione in sede di comitato misto dell'unione doganale oppure dopo 45 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazioni. Si privilegiano le misure che perturbano meno il funzionamento dell'unione doganale.

2. Nel caso di pratiche incompatibili con l'articolo 34, dette misure possono essere adottate, quando si applichi l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, soltanto in conformità delle procedure e secondo le condizioni stabilite da detto accordo e da tutti gli altri strumenti negoziati nel suo ambito applicabili tra le parti contraenti.

B. Ravvicinamento delle legislazioni

Articolo 39

1. Ai fini dell'integrazione economica che si prefigge l'unione doganale, la Turchia renderà la sua legislazione in materia di concorrenza compatibile con quella della Comunità europea e ne garantirà l'effettiva applicazione.

2. Per adempiere gli obblighi di cui al paragrafo 1, la Turchia

- a) adotta, prima dell'entrata in vigore dell'unione doganale, una legge che vieti alle imprese i comportamenti di cui agli articoli 85 e 86 del trattato CE. Essa garantisce inoltre che, entro un anno dall'entrata in vigore dell'unione doganale, saranno applicati in Turchia i principi contenuti nei regolamenti sull'esenzione per categorie di aiuti in vigore nella Comunità nonché nella giurisprudenza elaborata dalle autorità della Comunità. La Comunità informa tempestivamente la Turchia di tutte le procedure inerenti all'adozione, all'abolizione o alla modifica dei regolamenti sull'esenzione per categorie di aiuti da parte della Comunità dopo l'entrata in vigore dell'Unione doganale. Una volta ricevute queste informazioni, la Turchia ha un anno di tempo per adeguare, se necessario, la sua legislazione;
- b) crea, prima dell'entrata in vigore dell'unione doganale, un'autorità in materia di concorrenza che faccia applicare le regole e i principi di cui sopra;
- c) adegua, prima dell'entrata in vigore dell'unione doganale, tutti gli aiuti concessi nel settore dei tessili e dell'abbigliamento alle norme che figurano negli orientamenti e nei documenti quadro della Comunità ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CE. La Turchia informa la Comunità di tutti i suoi regimi di aiuti a questo settore adeguati conformemente ai suddetti orientamenti e documenti quadro. La Comunità informa tempestivamente la Turchia di tutte le procedure inerenti all'adozione, all'abolizione o alla modifica dei documenti quadro e degli orientamenti da parte della Comunità dopo l'entrata in vigore

dell'unione doganale. Una volta ricevute queste informazioni, la Turchia ha un anno di tempo per adeguare la sua legislazione;

- d) adegua, entro due anni dall'entrata in vigore della presente decisione, tutti i regimi di aiuti concessi in settori diversi dai tessili e dall'abbigliamento alle norme che figurano nei documenti quadro e negli orientamenti della Comunità ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CE. La Comunità informa tempestivamente la Turchia di tutte le procedure inerenti all'adozione, all'abolizione o alla modifica dei documenti quadro e degli orientamenti da parte della CE dopo l'entrata in vigore dell'unione doganale. Una volta ricevute queste informazioni, la Turchia ha un anno di tempo per adeguare la sua legislazione;
- e) informa la Comunità, entro due anni dall'entrata in vigore dell'unione doganale, di tutti i regimi di aiuto in vigore sul suo territorio in conformità della lettera d). Se deve essere adottato un nuovo regime, la Turchia ne comunica quanto prima il contenuto alla Comunità;
- f) notifica preventivamente alla Comunità tutti i singoli aiuti concessi a un'impresa o a un gruppo di imprese di cui i documenti quadro o gli orientamenti comunitari avrebbero imposto la notifica se fossero stati concessi da uno Stato membro, oppure i singoli aiuti concessi al di fuori dei documenti quadro e degli orientamenti della Comunità, per un importo superiore a 12 MECU, di cui la normativa CE avrebbe imposto la notifica se fossero stati concessi da uno Stato membro.

La Turchia, inoltre, riceve le stesse informazioni degli Stati membri riguardo ai singoli aiuti concessi dagli Stati membri che devono essere esaminati dalla Commissione a norma dell'articolo 93 del trattato CE.

3. La Comunità e la Turchia si informano reciprocamente di tutti gli emendamenti delle loro leggi relative alle pratiche restrittive delle imprese, nonché di tutti i casi in cui sono state applicate dette leggi.

4. Per quanto concerne le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere c), e) e f), la Comunità ha il diritto di sollevare obiezioni contro un aiuto concesso dalla Turchia qualora ritenga che, se fosse stato concesso ad uno Stato membro, avrebbe costituito una violazione della normativa CE. Qualora la Turchia non condivida il parere della Comunità e la controversia non venga risolta entro trenta giorni, la Comunità e la Turchia hanno ciascuna il diritto di ricorrere all'arbitrato.

5. La Turchia ha il diritto di sollevare obiezioni e di consultare il consiglio di associazione in merito ad un aiuto concesso da uno Stato membro che consideri una violazione della normativa CE. Se il consiglio di associazione non trova una soluzione entro tre mesi, può decidere di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee.

Articolo 40

1. La Comunità informa quanto prima la Turchia dell'adozione di una decisione ai sensi degli articoli 85, 86 e 92 del trattato CE che possa nuocere agli interessi di questo paese.

2. La Turchia ha il diritto di chiedere informazioni su qualsiasi caso specifico deciso dalla Comunità a norma degli articoli 85, 86 e 92 del trattato CE.

Articolo 41

Per quanto riguarda le imprese pubbliche e quelle cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, la Turchia garantisce, entro la fine del primo anno dall'entrata in vigore dell'Unione doganale, l'osservanza dei principi del trattato che istituisce la Comunità economica europea, segnatamente l'articolo 90, e dei principi contenuti nel diritto derivato e nella giurisprudenza elaborati su queste basi.

Articolo 42

La Turchia adegua progressivamente, secondo le condizioni e il calendario stabiliti dal consiglio di associazione, tutti i monopoli di Stato a carattere commerciale per abolire, entro la fine del secondo anno dall'entrata in vigore della presente decisione, qualsiasi discriminazione tra cittadini degli Stati membri e della Turchia per quanto riguarda le condizioni di approvvigionamento e di sbocchi.

Articolo 43

1. Se la Comunità o la Turchia ritiene che le attività anticoncorrenziali svolte sul territorio dell'altra parte ledano i suoi interessi o gli interessi delle sue imprese, la prima parte può informarne l'altra parte e chiedere che le sue autorità in materia di concorrenza avvino le opportune procedure di sanzione e di esecuzione. Nella notifica si specificano con la maggior precisione possibile la natura delle attività anticoncorrenziali e i loro effetti sugli interessi della parte autrice della notifica, che si offre di fornire ulteriori informazioni e collaborazione di altro tipo nei limiti delle sue possibilità.

2. Una volta ricevuta la notifica ai sensi del paragrafo 1 e dopo le altre opportune discussioni tra le parti, l'autorità in materia di concorrenza della parte destinataria della notifica decide se avviare o meno le succitate procedure nei confronti delle attività anticoncorrenziali specificate nella notifica. La parte destinataria della notifica la informa della sua decisione e, qualora siano avviate procedure di sanzione e di esecuzione, informa

l'altra parte del loro esito nonché, nella misura del possibile, degli sviluppi intermedi più rilevanti.

3. Nessun elemento del presente articolo limita la facoltà, per la parte destinataria della notifica, di avviare, a norma delle sue leggi e politiche in materia di concorrenza, procedure di sanzione e di esecuzione nei confronti delle attività anticoncorrenziali specificate nella notifica, né vieta alla parte autrice della notifica di avviare tali procedure nei confronti delle suddette attività anticoncorrenziali.

SEZIONE III

Strumenti di difesa commerciale

Articolo 44

1. Il consiglio di associazione riesamina, su richiesta di una delle parti, il principio dell'applicazione degli strumenti di difesa commerciale diversi dalle misure di salvaguardia ad opera di una parte contraente nelle sue relazioni con l'altra parte. Nel quadro di questo esame, il consiglio di associazione può decidere di sospendere l'applicazione di detti strumenti a condizione che la Turchia adotti, garantendone l'effettiva applicazione, le norme in materia di concorrenza e di controllo degli aiuti di Stato nonché le altre parti pertinenti dell'acquis comunitario connesse al mercato interno, in modo da assicurare una protezione contro la concorrenza sleale paragonabile a quella esistente nell'ambito del mercato interno.

2. Rimangono in vigore le modalità di applicazione delle misure antidumping di cui all'articolo 47 del protocollo aggiuntivo.

Articolo 45

In deroga alla sezione II del capitolo V, le procedure di consultazione e di decisione menzionate in detta sezione non si applicano alle misure di difesa commerciale prese da ciascuna parte.

Nell'applicare misure di politica commerciale nei confronti dei paesi terzi, le parti si sforzano, mediante scambi di informazioni e consultazioni, di coordinare la loro azione quando lo consentano le circostanze e gli obblighi internazionali di entrambe.

Articolo 46

In deroga al principio della libera circolazione delle merci di cui al capitolo I una parte che abbia preso o prenda misure antidumping o di altro tipo in virtù degli strumenti di politica commerciale di cui all'articolo 44 nelle relazioni con l'altra parte o con i paesi terzi può assogget-

tare le importazioni dei prodotti in questione dal territorio dell'altra parte all'applicazione di queste misure, nel quale caso ne informa il comitato misto dell'unione doganale.

Articolo 47

Nell'espletare le formalità d'importazione per i prodotti non contemplati dalle misure di politica commerciale di cui agli articoli precedenti, le autorità dello Stato d'importazione chiedono all'importatore di indicare l'origine dei prodotti in questione nella dichiarazione doganale.

In caso di assoluta necessità, possono essere richieste prove supplementari qualora si nutrano seri e fondati dubbi in merito all'effettiva origine del prodotto in questione.

SEZIONE IV

Commesse pubbliche

Articolo 48

Appena possibile, dopo l'entrata in vigore della presente decisione, il consiglio di associazione fissa una data per l'avvio dei negoziati volti ad aprire i mercati delle commesse pubbliche di entrambe le parti contraenti.

Il consiglio di associazione esamina ogni anno i progressi compiuti in materia.

SEZIONE V

Imposizione diretta

Articolo 49

Nessuna disposizione della presente decisione ha l'effetto di:

- estendere i vantaggi di natura fiscale concessi da una parte nel quadro di accordi o intese internazionali cui abbia aderito;
- impedire ad una parte di adottare o applicare misure volte ad impedire l'evasione fiscale;
- ostare al diritto di una parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione tributaria ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Imposizione indiretta*Articolo 53**Articolo 50*

1. Nessuna parte contraente applica, direttamente o indirettamente, ai prodotti dell'altra parte imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate, direttamente o indirettamente, ai prodotti nazionali simili.

Nessuna parte contraente applica ai prodotti dell'altra parte imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle parti non possono beneficiare di ristorni di imposizioni indirette superiori alle imposizioni indirette da essi applicate direttamente o indirettamente.

3. Le parti contraenti abrogano tutte le disposizioni contrarie alle norme di cui sopra in vigore alla data della firma della presente decisione.

Articolo 51

Il consiglio di associazione può raccomandare alle parti contraenti di prendere misure volte a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per i settori non contemplati dalla presente decisione, ma con un'incidenza diretta sul funzionamento dell'associazione o per i quali la presente decisione non prevede procedure specifiche.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

SEZIONE I

Il comitato misto dell'unione doganale CE-Turchia*Articolo 52*

1. A norma dell'articolo 24 dell'accordo d'associazione, è istituito un comitato misto dell'unione doganale CE/Turchia. Il comitato procede a scambi di opinioni e di informazioni, formula raccomandazioni al consiglio di associazione e emette pareri per assicurare il buon funzionamento dell'unione doganale.

2. Le parti contraenti si consultano nell'ambito del comitato su tutti i punti connessi all'attuazione della presente decisione che siano fonte di difficoltà per una di esse.

3. Il comitato misto dell'unione doganale adotta il proprio regolamento interno.

1. Il comitato misto dell'unione doganale è composto dai rappresentanti delle parti contraenti.

2. La presidenza del comitato misto dell'unione doganale è esercitata a turno, per un periodo di sei mesi, dal rappresentante della Comunità, vale a dire la Commissione europea, e dal rappresentante della Turchia.

3. Per assolvere i suoi compiti, il comitato misto dell'unione doganale si riunisce, in linea di massima, almeno una volta al mese. Inoltre, esso si riunisce su iniziativa del suo presidente o a richiesta di una delle parti contraenti, in conformità con il suo regolamento interno.

4. Il comitato misto dell'unione doganale può decidere di costituire sottocomitati o gruppi di lavoro incaricati di assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti. Esso fissa, nell'ambito del suo regolamento interno, la composizione e il funzionamento di tali sottocomitati e gruppi di lavoro. I loro compiti sono definiti, caso per caso, dal comitato misto dell'unione doganale.

SEZIONE II

Procedura di consultazione e di decisione*Articolo 54*

1. Nei settori che interessano direttamente il funzionamento dell'unione doganale, fatti salvi gli altri obblighi derivanti dai capitoli I-IV della presente decisione, la legislazione turca sarà armonizzata il più possibile con le normative comunitarie.

2. Sono considerati settori che interessano direttamente il funzionamento dell'unione doganale: la politica commerciale o gli accordi con i paesi terzi che comportano una dimensione commerciale per i prodotti industriali, le normative relative alla soppressione degli ostacoli tecnici agli scambi di prodotti industriali, alla concorrenza e alla protezione della proprietà intellettuale e industriale e la legislazione doganale.

In base ai progressi compiuti, il consiglio di associazione può decidere di ampliare l'elenco dei settori da armonizzare.

3. Per l'esecuzione del presente articolo, si applicano le norme procedurali degli articoli da 55 a 60.

Articolo 55

1. Quando la Commissione delle Comunità europee elabora una nuova normativa in un settore che interessa direttamente il funzionamento dell'unione doganale e

consulta esperti degli Stati membri della Comunità, essa chiede altresì, in via informale, il parere di esperti turchi.

2. Quando trasmette la proposta al Consiglio dell'Unione europea, la Commissione delle Comunità europee ne invia copia alla Turchia.

3. Le parti contraenti si consultano nuovamente, su richiesta di una di esse, in seno al comitato misto dell'unione doganale durante la fase che precede la decisione del Consiglio dell'Unione europea.

4. Le parti contraenti cooperano in buona fede nella fase d'informazione e di consultazione per arrivare, alla fine del processo, alla decisione più conforme al buon funzionamento dell'unione doganale.

Articolo 56

1. Quando adotta un atto legislativo in un settore che interessa direttamente il funzionamento dell'unione doganale ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, la Comunità ne informa immediatamente la Turchia nell'ambito del comitato misto dell'unione doganale per consentirle di adottare una legislazione corrispondente, atta a garantire il buon funzionamento dell'unione doganale.

2. Quando l'adozione della legislazione corrispondente presenta difficoltà per la Turchia, il comitato misto dell'unione doganale si sforza di trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente che assicuri il buon funzionamento dell'unione doganale.

Articolo 57

1. Il principio dell'armonizzazione di cui all'articolo 54 non pregiudica il diritto della Turchia di modificare, fatti salvi gli obblighi derivanti dai capitoli I-IV, la propria legislazione nei settori che interessano direttamente il funzionamento dell'unione doganale, a condizione che il comitato misto dell'unione doganale abbia concluso preliminarmente che la legislazione così modificata non pregiudica il buon funzionamento dell'unione doganale o che siano state espletate le procedure di cui ai paragrafi 2-4 del presente articolo.

2. Qualora la Turchia intenda adottare una nuova legislazione in un settore che interessa direttamente il funzionamento dell'unione doganale, essa sollecita in via informale il parere dei servizi della Commissione delle Comunità europee sul progetto in questione, per consentire al legislatore turco di prendere una decisione con la piena consapevolezza delle sue conseguenze per il funzionamento dell'unione doganale.

Le parti contraenti cooperano in buona fede per facilitare, alla fine del processo, l'adozione della decisione più propizia al buon funzionamento dell'unione doganale.

3. Quando il progetto di legge si trova ad uno stadio di elaborazione sufficientemente avanzato, si svolgono consultazioni in seno al comitato misto dell'unione doganale.

4. Qualora la Turchia adotti una legislazione in un settore che interessa direttamente il funzionamento dell'unione doganale, essa ne informa immediatamente la Comunità nell'ambito del comitato misto dell'unione doganale.

Qualora l'adozione di tale legislazione da parte della Turchia possa perturbare il buon funzionamento dell'unione doganale, il comitato misto dell'unione doganale cerca di trovare una soluzione reciprocamente accettabile.

Articolo 58

1. Qualora, al termine delle consultazioni tenute in applicazione della procedura dell'articolo 56, paragrafo 2 o dell'articolo 57, paragrafo 4, il comitato misto dell'unione doganale non abbia trovato una soluzione reciprocamente accettabile e qualora una delle due parti ritenga che la mancanza di omogeneità delle legislazioni in questione rischi di recare pregiudizio alla libera circolazione delle merci, di provocare deviazioni di traffico o di dar luogo a difficoltà economiche sul suo territorio, detta parte può ricorrere al comitato misto dell'unione doganale il quale, se del caso, raccomanderà metodi atti ad evitare i danni che potrebbero derivare da tale situazione.

Si ricorrerà alla stessa procedura qualora la diversa applicazione delle legislazioni nei settori che interessano direttamente il funzionamento dell'unione doganale sia o rischi di essere un ostacolo alla libera circolazione delle merci oppure una causa di deviazioni degli scambi o di problemi economici.

2. Quando, per mancanza di omogeneità tra le legislazioni comunitarie e turche o per differenze nell'applicazione di dette legislazioni in un settore che interessa direttamente il funzionamento dell'unione doganale, rischino di prodursi o siano constatati pericoli per la libera circolazione delle merci o deviazioni di traffico, e la parte interessata ritenga necessaria un'azione immediata, essa stessa può adottare le misure di salvaguardia necessarie notificandole al comitato misto dell'unione doganale, il quale potrà decidere se la parte interessata debba modificarle o abolirle. Si privilegeranno le misure che perturbano meno il funzionamento dell'unione doganale.

Articolo 59

Nei settori che interessano direttamente il buon funzionamento dell'unione doganale, la Commissione delle Comunità

nità europee garantisce agli esperti turchi la massima partecipazione possibile alla preparazione dei progetti di misure da sottoporre in un secondo tempo ai comitati che assistono la Commissione delle Comunità europee nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi. Pertanto, in sede di elaborazione delle sue proposte, la Commissione europea consulta gli esperti della Turchia allo stesso titolo degli esperti degli Stati membri della Comunità. Qualora si consulti il Consiglio dell'Unione europea in conformità con la procedura applicabile al tipo di comitato interessato, la Commissione delle Comunità europee comunica al Consiglio i pareri degli esperti turchi.

Articolo 60

Gli esperti della Turchia saranno associati ai lavori di alcuni comitati tecnici che assistono la Commissione delle Comunità europee nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi nei settori che interessano direttamente il funzionamento dell'unione doganale, quando ciò sia necessario per garantire il buon funzionamento dell'unione stessa. Le modalità di tale partecipazione saranno stabilite dal consiglio di associazione prima che entri in vigore la presente decisione. Nell'allegato 9 figura l'elenco dei comitati. Qualora le parti ritengano opportuno estendere la partecipazione ad altri comitati, il comitato misto dell'unione doganale può rivolgere le opportune raccomandazioni al consiglio di associazione.

SEZIONE III

Risoluzione delle controversie

Articolo 61

Fatti salvi i paragrafi 1-3 dell'articolo 25 dell'accordo di Ankara, qualora il consiglio di associazione non sia riuscito a dirimere una controversia sulla portata o sulla durata delle misure di protezione adottate a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, delle misure di salvaguardia adottate a norma dell'articolo 63 o delle misure di riequilibrio adottate a norma dell'articolo 64 entro sei mesi a decorrere dalla data di avvio della procedura, qualsiasi parte contraente potrà sottoporre la controversia all'arbitrato in conformità con le procedure stabilite dall'articolo 62. La sentenza arbitrale è vincolante per le parti della controversia.

Articolo 62

1. Quando una controversia è sottoposta ad arbitrato, sono designati tre arbitri.
2. Ciascuna delle due parti della controversia designa un arbitro entro 30 giorni.

3. I due arbitri designati nominano di comune accordo un superarbitro cittadino di uno degli Stati delle parti contraenti. Qualora gli arbitri designati non possano raggiungere un accordo entro due mesi dalla loro nomina, essi sceglieranno il superarbitro da un elenco di sette persone elaborato dal consiglio di associazione. Il consiglio di associazione elabora e aggiorna tale elenco in conformità del suo regolamento interno.

4. Il tribunale arbitrale ha sede a Bruxelles. A meno che le parti contraenti non decidano diversamente, esso stabilisce le proprie regole di procedura. Il tribunale adotta le decisioni a maggioranza.

SEZIONE IV

Misure di salvaguardia

Articolo 63

Le parti confermano che rimangono validi il meccanismo e le modalità previsti per le misure di salvaguardia all'articolo 60 del protocollo aggiuntivo.

Articolo 64

1. Qualora una misura di salvaguardia o di protezione adottata da una parte contraente provochi uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi previsti dalla presente decisione, l'altra parte contraente può adottare nei confronti della prima misure atte a riequilibrare la situazione. Si privilegeranno le misure che perturbano meno il funzionamento dell'unione doganale.

2. Si applicano le procedure di cui all'articolo 63.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Entrata in vigore

Articolo 65

1. La presente decisione entra in vigore il 31 dicembre 1995.
2. Nel corso del 1995 il comitato di associazione valuterà periodicamente, riferendo poi al consiglio di associazione, i progressi compiuti nell'applicazione della presente decisione.

3. Prima della fine di ottobre 1995, le parti esamineranno, in seno al consiglio di associazione, se siano soddisfatte le disposizioni della presente decisione per il buon funzionamento dell'Unione doganale.

4. Qualora, basandosi sulla(e) relazione(i) del comitato di associazione, la Turchia, da una parte, o la Comunità e i suoi Stati membri, dall'altra, ritengano che non siano soddisfatte le disposizioni di cui al paragrafo 3, possono informare il consiglio di associazione che hanno deciso di chiedere il rinvio della data di cui al paragrafo 1. In tal caso, detta data è rimandata al 1° luglio 1996.

5. In tal caso si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi 2-4.

6. Il consiglio di associazione può prendere qualsiasi altra decisione opportuna.

Interpretazione

Articolo 66

Le disposizioni della presente decisione, nella misura in cui sono identiche nel merito alle corrispondenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, sono interpretate, per la loro attuazione e la loro applicazione ai prodotti oggetto dell'unione doganale, in conformità con la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995.

Per il consiglio di associazione CE-Turchia

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

Dichiarazioni

La Turchia si impegna a garantire che i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente riscossi a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma non saranno destinati a scopi specifici ma incamerati dal bilancio nazionale come le altre entrate doganali.

Dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 3, paragrafo 3:

«La Comunità rammenta lo statuto speciale riconosciuto al Monte Athos, a norma della dichiarazione comune allegata agli atti di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.»

Dichiarazione della Turchia sull'articolo 5:

«Fatto salvo l'articolo 5 della presente decisione, la Turchia intende mantenere in vigore le disposizioni del suo decreto sul regime d'importazione (Gazzetta ufficiale turca n. 22158 bis del 31. 12. 1994), assoggettando l'importazione di questi prodotti ad un'autorizzazione preventiva.»

Dichiarazione della Comunità sull'articolo 6 (tessili e capi di abbigliamento):

- «1. Il regime per gli scambi di tessili e capi di abbigliamento scadrà non appena si sarà accertato che la Turchia ha applicato le misure richieste dalla presente decisione in materia di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (articoli 2, 3, 4 e 5 dell'allegato 8), di concorrenza, comprese quelle relative agli aiuti di Stato [capitolo IV, sezione II, articolo 39, paragrafi 1 e 2, lettere a), b) e c)] nonché, in base alle norme multilaterali attualmente in vigore, le misure necessarie per allineare la sua politica commerciale a quella della Comunità nel settore tessile, segnatamente le intese e gli accordi di cui alla sezione III, articolo 12, paragrafo 2.
2. La Comunità applicherà le misure di salvaguardia previste all'articolo 60 del protocollo aggiuntivo qualora, sebbene la Turchia non soddisfi alle condizioni di cui al paragrafo 1, non venga prorogato il regime attuale per gli scambi di tessili e capi di abbigliamento.
3. La Comunità insiste sulla necessità di un'effettiva reciprocità per l'accesso al mercato in questo settore.»

Dichiarazione della Turchia sull'articolo 6 (tessili e capi di abbigliamento):

- «1. Qualora, sebbene la Turchia abbia preso le misure di cui al primo paragrafo della dichiarazione della Comunità sulla scadenza del regime per gli scambi di tessili e capi di abbigliamento, detto regime rimanga in vigore, la Turchia adotterà le opportune misure di riequilibrio.
2. In relazione al paragrafo 1 della dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 6 (tessili e capi di abbigliamento) per misure connesse alla conclusione, da parte della Turchia, di accordi o intese con i paesi terzi nel settore tessile si deve intendere, secondo la Turchia, che questo paese ha adottato le misure necessarie alla conclusione di detti accordi o intese, di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e che nel frattempo rimangono in vigore le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 3.
3. La Turchia insiste sulla necessità di un pieno accesso al mercato in questo settore.»

Dichiarazione della Turchia sull'articolo 6:

«La Turchia ritiene di dover essere associata ai lavori del comitato tessili.»

Dichiarazione della Turchia sull'articolo 8:

«La Turchia ritiene necessario partecipare ai lavori del comitato sugli standard e sui regolamenti tecnici per garantire un livello di cooperazione commisurato all'obiettivo dell'armonizzazione.»

Dichiarazione della Turchia sull'articolo 8:

«La Turchia sottolinea l'importanza di una valutazione globale, rapida e informale degli strumenti, delle procedure e delle infrastrutture necessari a questo paese per soddisfare gli obblighi previsti negli strumenti che figurano nell'elenco di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

La Turchia insiste inoltre affinché la Comunità proceda agli adeguamenti tecnici necessari perché la Turchia soddisfi i suddetti obblighi.»

Dichiarazione comune sull'articolo 11:

«Le parti decidono di avviare immediatamente colloqui a livello di esperti sul recepimento, da parte della Turchia, dell'acquis comunitario relativo all'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio.»

Dichiarazione della Turchia sull'articolo 16:

«La Turchia può chiedere consultazioni in sede di consiglio di associazione sugli eventuali obblighi derivanti dalla sua adesione all'Organizzazione per la cooperazione economica (OCE).»

Dichiarazione della Turchia sull'articolo 16:

«In relazione all'articolo 16, la Turchia dichiara che si privilegeranno gli accordi preferenziali con i seguenti paesi: Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Repubblica ceca, Israele, Estonia, Lettonia e Lituania, Marocco, Tunisia, Egitto.»

Dichiarazione della Comunità sull'allegato 8:

«La Comunità è disposta a fornire alla Turchia, prima e dopo l'entrata in vigore dell'unione doganale, l'assistenza tecnica necessaria per un'efficace applicazione delle disposizioni di questo allegato.»

Dichiarazione della Turchia sull'allegato 8, articolo 1:

«Questo impegno non modifica la posizione della Turchia come paese in via di sviluppo nell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).»

Dichiarazione della Comunità sull'articolo 44:

«In relazione all'articolo 44, paragrafo 2, la Comunità dichiara che, senza pregiudizio della posizione del Consiglio dell'Unione europea, la Commissione delle Comunità europee nell'esercizio dei suoi obblighi in tema di misure antidumping e di salvaguardia, informerà la Turchia prima di avviare procedimenti. A tal fine, saranno stabilite congiuntamente adeguate modalità di applicazione dell'articolo 49 prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Inoltre la Commissione, esaminando ogni singolo caso, attribuirà, se necessario, una chiara preferenza agli impegni in materia di prezzi piuttosto che di dazi relativamente alla conclusione di procedimenti antidumping qualora sia accertato il pregiudizio.»

Dichiarazione della Turchia sull'articolo 48:

«La Turchia dichiara che intende avviare negoziati per aderire all'accordo del GATT sugli appalti pubblici.»

Dichiarazione della Turchia sull'articolo 60:

«Nel corso del 1995, a mano a mano che armonizzerà la sua legislazione con quella della Comunità la Turchia chiederà al consiglio di associazione di autorizzarla a partecipare ad altri comitati.»

Dichiarazione comune sull'articolo 65:

- «1. L'eventuale decisione comune della Comunità e degli Stati membri di chiedere il rinvio dell'entrata in vigore dell'unione doganale, invocando il paragrafo 4 dell'articolo 65 della decisione, sarà presa in base ad una proposta della Commissione delle Comunità europee e secondo la stessa procedura applicata per l'adozione della presente decisione.
 2. Inoltre, il rinvio dell'entrata in vigore della presente decisione non pregiudicherà gli obblighi contrattuali delle parti a norma del protocollo aggiuntivo.»
-

ALLEGATI

- Allegato 1* Elenco delle merci di cui all'articolo 17
- Allegato 2* di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a)
- Allegato 3* di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b)
- Allegato 4* di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera c)
- Allegato 5* di cui all'articolo 19, paragrafo 3
- Allegato 6* Tabelle 1 e 2 di cui all'articolo 21
- Allegato 7* relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale
- Allegato 8* relativo alla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale
- Allegato 9* Elenco dei comitati di cui all'articolo 60
- Allegato 10* relativo ai regimi autonomi e agli accordi preferenziali di cui all'articolo 16
-

ALLEGATO 1

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e crema fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
da 0403 10 51 a 0403 10 99	– Yogurt, aromatizzato o con aggiunta di frutta o di cacao
da 0403 90 71 a 0403 90 99	– altri, aromatizzati o con aggiunta di frutta o di cacao
0710 40 00	Granturco dolce, non cotto o cotto all'acqua o al vapore, congelati
0711 90 30	Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato
ex 1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o di oli di questo capitolo, diversi dai grassi o dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516:
1517 10 10	– Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
1517 90 10	– altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro
ex 1704	Prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) esclusi gli estratti di liquirizie contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie della sottovoce 1704 90 10
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove
ex 1902	Paste alimentari, all'esclusione delle paste farcite dei codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
2001 90 30	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico
2001 90 40	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecole uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico
2004 10 91	Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati

Codice NC	Designazione delle merci
2004 90 10	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato ma non nell'acido acetico, congelato
2005 20 10	Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati
2005 80 00	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato ma non nell'acido acetico, non congelato
2008 92 45	Preparazioni del tipo «muesli» a base di cereali non tostati
2008 99 85	Granturco dolce, altrimenti preparato o conservato senza aggiunta di zucchero né di alcole
2008 99 91	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di zucchero né di alcole
2101 10 99	Preparazioni a base di estratti, essenze e concentrati di caffè o a base di caffè, non comprese nel codice NC 2101 10 91
2101 20 90	Estratti, essenze e concentrati di tè o mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate, non compresi nel codice NC 2101 20 10
2101 30 19	Sucedanei torrefatti del caffè, esclusa la cicoria torrefatta
2101 30 99	Estratti, essenze e concentrati di sucedanei torrefatti del caffè, esclusi quelli della cicoria torrefatta
2102 10 31 2102 10 39	Lieviti di panificazione
2105	Gelati, anche contenenti cacao
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle menzionate nelle sottovoci 2106 10 10 e 2106 90 91 e diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o addizionati di coloranti
2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99	Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di legumi della sottovoce 2009 contenente i prodotti da 0401 a 0404 o delle materie grasse provenienti dal latte
2905 43 00	Mannitolo
2905 44	D-glucitolo (sorbitolo)
ex 3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine
ex 3505 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e fecole esterificati o eterificati della sottovoce 3505 10 50
3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
3809 10	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie della carta, del cuoio o in industrie simili, a base di materie amidacee, non nominati né compresi altrove
3823 60	Sorbitolo, diverso da quello della sottovoce 2905 44

*ALLEGATO 2***Elenco dei prodotti di base**

- Frumento (grano) comune di cui al codice NC 1001 90 99
 - Frumento (grano) duro di cui al codice NC 1001 10
 - Segala di cui al codice NC 1002 00 00
 - Orzo di cui al codice NC 1003 00 90
 - Granturco di cui al codice NC 1005 90 00
 - Riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20
 - Zuccheri bianchi di cui al codice NC 1701 99 10
 - Isoglucosio di cui al codice NC ex 1702 40 10
 - Melassi di cui al codice NC 1703
 - Latte scremato in polvere (PG2) di cui al codice NC ex 0402 10 19
 - Latte intero in polvere (PG3) di cui al codice NC ex 0402 21 19
 - Burro (PG6) di cui al codice NC ex 0405 00
-

ALLEGATO 3

(per 100 kg di merci)

Codici della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Grano tenero	Grano duro	Segala	Orzo	Granturco	Riso	Zucchero bianco	Melassa	Latte scremato in polvere (PG 2)	Latte intero in polvere (PG 3)	Burro (PG 6)
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:											
0403 10	— Iogurt:											
	— — aromatizzati o addizionati di frutta o cacao:											
	— — — in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi, tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:											
51	— — — — inferiore o uguale all'1,5 %									100		
53	— — — — superiore all'1,5 % ma inferiore o uguale al 27 %										100	
59	— — — — superiore al 27 %									42		68
	— — — — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:											
91	— — — — inferiore o uguale al 3 %									12,5		2
93	— — — — superiore al 3 % ma inferiore o uguale al 6 %									12,5		5
99	— — — — superiore al 6 %									12,5		10
0403 90	— altri:											
	— — aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:											
	— — — in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:											
71	— — — — inferiore o uguale all'1,5 %									100		
73	— — — — superiore all'1,5 % ma inferiore o uguale al 27 %										100	
79	— — — — superiore al 27 %									42		68
	— — — — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:											
91	— — — — inferiore o uguale al 3 %									12,5		2
93	— — — — superiore al 3 % ma inferiore o uguale al 6 %									12,5		5
99	— — — — superiore al 6 %									12,5		10
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:											
0710 40	— Granturco dolce					100(a)						

(a) Per 100 kg di patate dolci ecc., o di granturco dolce, sgocciolati.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione:											
0711 90	— altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:											
30	— — Granturco dolce					100(a)						
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:											
1517 10	— Margarina, esclusa la margarina liquida:											
10	— — avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10% ma inferiore o uguale al 15%											15
1517 90	— altre:											
10	— — aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10% ma inferiore o uguale al 15%											15
1702 50	Fruttosio chimicamente puro							(b)				
1704	Prodotti a base di zuccheri con contenuti cacao (compreso il cioccolato bianco):											
1704 10	— Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:											
	— — aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore al 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):											
11	— — — sotto forma di striscie					30		58				
19	— — — altre					30		58				
	— — aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):											
91	— — — sotto forma di striscie					16		70				
99	— — — altre					16		70				
1704 90	— altri:											
30	— — Preparazione detta «cioccolato bianco»							45			20	
1704 90 31								70				
1704 90 71								47				

(a) Per 100 kg di patate dolci ecc., o di granturco dolce, sgocciolati.

(b) Vedi articolo 4 del regolamento (CE) n. 1294/94.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1704 90 72								47				
1704 90 73	Lokum					17		85				
1704 90 73							10	85				5
1704 90 81								97				
	— altri:											
da 51 a 99							Vedi allegato 4					
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:											
1806 10	— Cacao in polvere, con aggiunta di zuc- cheri e di altri dolcificanti:											
10	— — non contenenti o contenenti, in peso, meno del 65 % di saccarosio (com- preso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) e/o d'isoglucosio cal- colato in saccarosio							60 (c)				
30	— — avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito cal- colato in saccarosio) e/o d'isogluco- sio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 %							75				
90	— — avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito cal- colato in saccarosio) e/o d'isogluco- sio calcolato in saccarosio, eguale o superiore all'80 %							100				
1806 20	— altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto supe- riore a 2 kg											
	— — altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:											
1806 31	— — — ripiene											
ex 1806 31								44		10		
1806 32	— — — non ripiene:											
10	— — — — con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti											

(c) L'elemento agricolo non è riscosso all'importazione dei prodotti che non contengano o che contengano meno del 5 % in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) e/o d'isoglucosio calcolato egualmente in saccarosio.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1902 20	— Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):											
	— — altre:											
91	— — — cotte		41									
99	— — — altre		116									
1902 30	— altre paste alimentari:											
10	— — secche		167									
90	— — altre		66									
1902 40	— Cuscus:											
10	— — non preparato		167									
90	— — altro		66									
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili					161						
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati:											
1904 10	— Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:											
10	— — a base di granturco					213						
30	— — a base di riso						174					
90	— — altri		53		53	53	53					
1904 90	— altri:											
10	— — Riso						174					
90	— — altri		174									
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:											
1905 10	— Pane croccante detto «Knäckebröt»			140								
1905 20	— Pane con spezie (panpepato):											
10	— — avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore al 30% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	44		40				25				
30	— — avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 30% e inferiore al 50% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	33		30				45				
90	— — avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 50% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	22		20				65				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
da 1905 30 11 a 99	— Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini											
						Vedi allegato 4						
1905 40	— Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati											
						Vedi allegato 4						
1905 90	— altri:											
10	— — Pane azimo (mazoth)	168										
20	— — Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili					644						
da 30 a 90	— — altri											
						Vedi allegato 4						
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:											
2001 90	— altri:											
30	— — Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)					100(a)						
40	— — Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %					40(a)						
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati:											
2004 10	— Patate:											
91	— — sotto forma di farina, semolino o fiocchi											
						Vedi allegato 4						
2004 90	— altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e legumi:											
10	— — Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)					100(a)						
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati:											
2005 20	— Patate:											
10	— — sotto forma di farina, semolino o fiocchi											
						Vedi allegato 4						
2005 80	— Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)					100(a)						
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:											

(a) Per 100 kg di patate dolci ecc., o di granturco dolce, sgocciolati.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2008 92 45	— Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati											
						Vedi allegato 4						
2008 99	— altri:											
85	— — Granturco, escluso il granturco dolce (Zea mays var. saccharata)					100(a)						
91	— — Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %					40(a)						
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:											
2101 10	— Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:											
	— — Estratti, essenze e concentrati:											
	— — Preparazioni:											
99	— — — altri											
						Vedi allegato 4						
2101 20	— Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:											
90	— — altri											
						Vedi allegato 4						
2101 30	— Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:											
	— — Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:											
19	— — — altri					137						
	— — Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:											
99	— — — altri					245						
2102	Lieviti (vivi e morti); altri microorganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:											
2102 10	— Lieviti vivi:											
	— — Lieviti di panificazione:											
31	— — — secchi									425		
39	— — — altri									125		

(a) Per 100 kg di patate dolci ecc., o di granturco dolce, sgocciolati.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
91	--- contenente mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo					245						
99	--- altro							128				
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole pregelatinizzati od estereficati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:											
3505 10	--- Destrina ed altri amidi modificati:											
10	--- Destrina					189						
	--- altri amidi e fecole modificati:											
90	--- altri					189						
3505 20	--- Colle:											
10	--- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore al 25%					48						
30	--- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore al 25% ed inferiore al 55%					95						
50	--- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore al 55% e inferiore all'80%					151						
90	--- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, superiore all'80%					189						
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:											
3809 10	--- a base di sostanze amidacee:											
10	--- aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore al 55%					95						
30	--- aventi tenore, in peso, di tali sostanze uguale o superiore al 55% e inferiore al 70%					132						
50	--- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore al 70% e inferiore all'83%					161						
90	--- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore all'83%					189						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:											
3824 60	— Sorbitolo diverso da quello della sotto-voce 2905 44:											
	— — in soluzione acquosa:											
11	— — — contenente mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2% in peso, calcolato sul tenore di D-glucitolo					172						
19	— — — altro							90				
	— — altro:											
91	— — — contenente mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2% in peso, calcolato sul tenore di D-glucitolo					245						
99	— — — altri							128				

ALLEGATO 4

Materie grasse provenienti dal latte	Proteine del latte	Amido-Fecola/Glucosio (% in peso) (*)																				
		≥ 0 < 5			≥ 5 < 25			≥ 25 < 50			≥ 50 < 75			≥ 75								
		≥ 0 < 5	≥ 5 < 30	≥ 30 < 50	≥ 50 < 70	≥ 70	≥ 0 < 5	≥ 5 < 30	≥ 30 < 50	≥ 50 < 70	≥ 70	≥ 0 < 5	≥ 5 < 30	≥ 30 < 50	≥ 50 < 70	≥ 70	≥ 0 < 5	≥ 5 < 30	≥ 30 < 50	≥ 50 < 70	≥ 70	
(% in peso) (***)		Saccharosio/Zucchero invertito/Isoglucosio (% in peso) (**)																				
≥ 0 < 1,5	≥ 0 < 2,5 ≥ 2,5 < 6 ≥ 6 < 18 ≥ 18 < 30 ≥ 30 < 60 ≥ 60	0,00 19,73 59,18 105,68 205,71 293,07	8,80 28,53 67,98 114,48 214,52 301,88	16,51 36,23 75,68 122,18 222,22 309,58	23,84 43,57 83,02 129,52 229,56 xxx	34,11 53,84 93,29 139,79 293,83 xxx	2,28 22,00 61,46 107,95 207,99 295,35	11,08 30,81 70,26 116,76 216,79 304,15	18,78 38,51 77,96 124,46 224,50 311,86	26,12 45,85 85,30 131,79 231,83 xxx	36,39 56,12 95,57 142,06 xxx xxx	4,86 24,50 64,04 110,54 210,58 297,94	13,67 33,39 72,85 119,34 219,38 306,74	21,37 41,10 80,55 127,05 227,08 xxx	28,71 48,43 87,88 134,38 xxx xxx	7,66 27,39 66,84 113,33 213,37 xxx	16,46 36,19 75,64 122,14 222,18 xxx	24,17 43,89 83,34 129,84 xxx xxx	10,45 30,18 69,63 116,13 xxx xxx	≥ 5	19,26 38,98 78,43 124,93 xxx xxx	
≥ 1,5 < 3	≥ 0 < 2,5 ≥ 2,5 < 6 ≥ 6 < 18 ≥ 18 < 30 ≥ 30 < 60 ≥ 60	5,17 24,89 64,34 110,84 210,88 298,24	13,97 33,69 73,15 119,64 219,68 307,04	21,67 41,40 80,85 127,35 227,39 314,74	29,01 48,73 88,19 134,68 234,72 xxx	39,28 59,00 98,46 144,95 244,99 xxx	7,44 27,17 66,62 113,12 213,16 300,51	16,25 35,97 75,42 121,92 221,96 309,32	23,95 43,67 83,13 129,62 229,66 317,02	31,28 51,01 90,46 136,49 237,00 xxx	41,55 61,28 100,73 147,23 xxx xxx	10,03 29,76 69,21 115,70 215,74 303,10	18,83 38,56 78,01 124,51 224,55 311,90	26,54 46,26 85,71 132,21 232,25 xxx	33,87 53,60 93,05 139,55 xxx xxx	12,82 32,55 72,00 118,50 218,54 xxx	21,63 41,35 80,81 127,30 227,34 xxx	29,33 49,06 88,51 135,01 xxx xxx	15,62 35,34 74,80 121,29 xxx xxx	≥ 5	24,42 44,15 83,60 130,10 xxx xxx	
≥ 3 < 6	≥ 0 < 2,5 ≥ 2,5 < 12 ≥ 12	10,33 45,37 110,37	19,13 54,17 119,17	26,84 61,88 126,88	34,17 69,21 134,21	44,44 79,48 144,48	12,61 47,65 112,65	21,41 56,45 121,45	29,11 64,15 129,15	36,45 71,49 136,49	46,72 81,76 146,76	15,19 50,23 115,23	24,00 59,04 124,04	31,70 66,74 131,74	39,04 74,08 139,08	17,99 53,03 118,03	26,79 61,83 126,83	34,50 69,54 xxx	20,78 55,82 120,82	≥ 5	29,59 64,63 xxx	
≥ 6 < 9	≥ 0 < 4 ≥ 4 < 15 ≥ 15	17,22 59,63 117,26	26,02 68,43 126,06	33,72 76,14 133,76	41,06 83,47 141,10	51,33 93,74 151,37	19,49 61,91 119,53	28,30 70,71 128,34	36,00 78,41 136,04	43,34 85,75 143,38	53,61 96,02 153,65	22,08 64,49 122,12	30,88 73,30 130,92	38,59 81,00 138,63	45,92 88,34 145,96	24,88 67,29 124,92	33,68 76,09 133,72	41,38 83,79 xxx	27,67 70,08 127,71	≥ 5	36,47 78,89 xxx	
≥ 9 < 12	≥ 0 < 6 ≥ 6 < 18 ≥ 18	24,10 73,87 122,73	32,91 82,68 131,54	40,61 90,38 139,24	47,95 97,72 146,58	58,22 107,99 156,85	26,38 76,15 125,01	35,18 84,95 133,81	42,89 92,66 141,52	50,22 99,99 148,85	60,49 110,26 xxx	28,97 78,74 127,60	37,77 87,54 136,40	45,47 95,24 144,10	52,81 102,58 xxx	31,76 81,53 130,39	40,57 90,34 139,20	48,27 98,04 xxx	34,56 84,33 xxx	≥ 5	43,36 93,13 xxx	
≥ 12 < 18	≥ 0 < 6 ≥ 6 < 18 ≥ 18	34,43 83,14 126,02	43,24 91,94 134,82	50,94 99,64 142,53	58,28 106,98 149,86	68,55 117,25 160,13	36,71 85,41 128,30	45,51 94,22 137,10	53,22 101,92 144,80	60,55 109,26 152,14	70,82 119,53 xxx	39,30 88,00 130,88	48,10 96,80 139,69	55,80 104,51 147,39	63,14 111,84 xxx	42,09 90,80 133,68	50,90 99,60 142,48	58,60 107,30 xxx	44,89 93,59 xxx	≥ 5	53,69 102,39 xxx	
≥ 18 < 26	≥ 0 < 6 ≥ 6	49,93 120,38	58,73 129,18	66,44 136,89	73,77 144,22	84,04 154,49	52,21 122,66	61,01 131,46	68,71 139,16	76,05 146,50	86,32 156,77	54,79 125,24	63,60 134,05	71,30 141,75	78,64 149,09	57,59 128,04	66,39 136,84	74,09 xxx	60,38 130,83	≥ 5	69,19 xxx	
≥ 26 < 40	≥ 0 < 6 ≥ 6	77,48 131,02	86,28 139,82	93,98 147,52	101,32 154,86	111,59 xxx	79,75 133,30	88,56 142,10	96,26 149,80	103,60 157,14	xxx xxx	82,34 135,88	91,14 144,69	98,85 152,39	xxx xxx	85,14 138,68	93,94 147,48	xxx xxx	xxx xxx	≥ 5	xxx xxx	

Materie grasse provenienti dal latte	Proteine del latte	Amido-Fecola/Glucosio (% in peso) (*)																					
		$\geq 0 < 5$				$\geq 5 < 24$				$\geq 25 < 50$				$\geq 50 < 75$		≥ 75							
(% in peso) (***)		Saccarosio/Zuccheri invertito/Isoglucosio (% in peso) (**)																					
		≥ 0 < 5	≥ 5 < 30	≥ 30 < 50	≥ 50 < 70	≥ 0 < 5	≥ 5 < 30	≥ 30 < 50	≥ 50 < 70	≥ 0 < 5	≥ 5 < 30	≥ 30 < 50	≥ 50 < 70	≥ 0 < 5	≥ 5 < 30	≥ 30 < 50	≥ 50 < 75	≥ 0 < 5	≥ 5 < 30	≥ 30 < 50	≥ 50 < 75		
$\geq 40 < 55$		108,47	117,27	124,97	132,31	xxx	110,74	119,55	127,25	134,59	xxx	113,33	122,13	129,84	xxx	116,13	124,93	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
$\geq 55 < 70$		139,46	148,26	155,96	xxx	xxx	141,73	150,54	158,24	xxx	xxx	144,32	153,13	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
$\geq 70 < 85$		170,45	179,25	186,95	xxx	xxx	172,73	181,53	xxx	xxx	xxx	175,31	184,12	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
≥ 85		201,44	210,24	xxx	xxx	xxx	203,72	212,52	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

(*) Amido-Fecola/Glucosio

Il tenore in amido o fecola della merce (allo stato in cui si trova), i loro prodotti di degradazione — compresi tutti i polimeri del glucosio — e il glucosio eventualmente presente, determinati come glucosio ed espressi in amido (sostanza secca, purezza: 100%; fattore di conversione del glucosio in amido: 0,9).

(**) Saccarosio/Zuccheri invertito/Isoglucosio

Il tenore in saccarosio della merce (allo stato in cui si trova), addizionato del saccarosio risultante dal calcolo in saccarosio di qualsiasi miscela di glucosio e fruttosio (somma aritmetica delle quantità dei due zuccheri moltiplicata per 0,95) che viene dichiarata (in qualsiasi forma) e/o determinata nella merce.

(***) Proteine del latte

Le caseine e/o i caseinati presenti nella composizione del prodotto non sono considerati proteine del latte se il prodotto non contiene altri componenti di origine lattica. Il grasso butirrico contenuto nel prodotto in tenore inferiore a 1% e il lattosio in tenore inferiore a 1%, in peso, non sono considerati come altri componenti di origine lattica. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato è tenuto ad indicare, nella dichiarazione prevista a tal fine: «solo ingrediente lattico: caseina/caseinato», se del caso.

ALLEGATO 5

Importi di base per i prodotti agricoli di base (ECU/100 kg) che la Turchia applicherà nel 1996 alle importazioni originarie di paesi terzi diversi dalla CE

Prodotti di base	
Frumento (grano) comune	7,44
Frumento (grano) duro	6,39
Segala	2,33
Orzo	2,95
Granturco	2,91
Zuccheri bianchi	36,68
Latte scremato in polvere	140,90
Latte intero in polvere	142,31
Melassi	15,14
Burro	172,17
Riso	25,41
Isoglucosio	23,51

ALLEGATO 6

TABELLA 1

Elenco delle merci per le quali l'elemento agricolo bersaglio verrà raggiunto il 1° gennaio 1999

Codici NC	Codici SA	1° gennaio 1996	1° gennaio 1997	1° gennaio 1998	1° gennaio 1999
		Elemento agricolo	Elemento agricolo	Elemento agricolo	Elemento agricolo bersaglio
		ECU/100 kg	ECU/100 kg	ECU/100 kg	ECU/100 kg
1704 10 11	1704 10 11	72,74	52,50	37,32	22,14
1704 10 19	1704 10 19	94,30	65,44	43,79	22,14
1704 10 91	1704 10 21	79,81	58,34	42,23	26,13
1704 10 99	1704 10 29	72,99	54,25	40,19	26,13
1704 90 99	1704 90 71	65,51	46,20	31,71	17,23
	1704 90 72	65,51	46,20	31,71	17,23
	1704 90 73 (**)	79,94	60,63	46,14	31,66
	1704 90 73 (***)	88,35	69,04	54,55	40,07
1902 20 91	1902 20 31	50,89	31,58	17,09	2,61
1902 20 99	1902 20 39	48,89	32,30	19,85	7,41
1902 30 10	1902 30 10	40,27	28,43	19,55	10,67
1902 30 90	1902 30 90	39,01	25,09	14,65	4,21
1902 40 90	1902 40 90	30,21	19,81	12,01	4,21
1903 00 00	1903 00 00	18,88	13,20	8,94	4,68
1904 10 10	1904 10 11	55,63	35,85	21,02	6,19
	1904 10 19	55,63	35,85	21,02	6,19
1904 10 90	1904 10 31	62,62	45,55	32,74	19,94
	1904 10 39	62,62	45,55	32,74	19,94
1904 90 10	1904 90 11	59,00	53,08	48,65	44,21
	1904 90 19	53,90	50,02	47,12	44,21
1904 90 90	1904 90 21	22,33	17,84	14,48	11,11
	1904 90 29	22,33	17,84	14,48	11,11
1905 10 00	1905 10 00	37,91	24,05	13,66	3,26
1905 20 10	1905 20 10	85,45	56,62	34,99	13,37
1905 20 30	1905 20 20	79,82	55,75	37,69	19,64
1905 20 90	1905 20 30	93,89	66,69	46,29	25,89
1905 30 11	1905 30 11 (*)	61,51 (*)	46,28 (*)	34,85 (*)	23,43 (*)
1905 30 19	1905 30 19 (*)	61,51 (*)	46,28 (*)	34,85 (*)	23,43 (*)
1905 30 30	1905 30 21 (*)	61,51 (*)	46,28 (*)	34,85 (*)	23,43 (*)
1905 30 51	1905 30 31 (*)	61,51 (*)	46,28 (*)	34,85 (*)	23,43 (*)
1905 30 59	1905 30 39 (*)	61,51 (*)	46,28 (*)	34,85 (*)	23,43 (*)
1905 30 91	1905 30 41 (*)	61,51 (*)	46,28 (*)	34,85 (*)	23,43 (*)
1905 30 99	1905 30 49 (*)	61,51 (*)	46,28 (*)	34,85 (*)	23,43 (*)
1905 40 10	1905 40 10 (*)	48,34 (*)	32,28 (*)	20,23 (*)	8,18 (*)
1905 40 90	1905 40 90 (*)	48,34 (*)	32,28 (*)	20,23 (*)	8,18 (*)
1905 90 10	1905 90 10	62,17	42,30	27,39	12,49
1905 90 20	1905 90 21	49,10	36,96	27,85	18,74
	1905 90 22	49,10	36,96	27,85	18,74
	1905 90 23	49,10	36,96	27,85	18,74
	1905 90 24	49,10	36,96	27,85	18,74
	1905 90 29	49,10	36,96	27,85	18,74
1905 90 30	1905 90 31 (*)	26,54 (*)	19,37 (*)	14,00 (*)	8,62 (*)
1905 90 40	1905 90 32 (*)	63,87 (*)	41,77 (*)	25,20 (*)	8,62 (*)
1905 90 45	1905 90 33 (*)	63,87 (*)	41,77 (*)	25,20 (*)	8,62 (*)
1905 90 55	1905 90 34 (*)	55,54 (*)	36,77 (*)	22,70 (*)	8,62 (*)
1905 90 60	1905 90 41 (*)	44,15 (*)	29,94 (*)	19,28 (*)	8,62 (*)
	1905 90 42 (*)	44,15 (*)	29,94 (*)	19,28 (*)	8,62 (*)
	1905 90 43 (*)	44,15 (*)	29,94 (*)	19,28 (*)	8,62 (*)
1905 90 90	1905 90 44 (*)	44,15 (*)	29,94 (*)	19,28 (*)	8,62 (*)
	1905 90 49 (*)	44,15 (*)	29,94 (*)	19,28 (*)	8,62 (*)
	1905 90 51 (*)	41,26 (*)	28,20 (*)	18,41 (*)	8,62 (*)
	1905 90 59 (*)	41,26 (*)	28,20 (*)	18,41 (*)	8,62 (*)

Codici NC	Codici SA	1° gennaio 1996	1° gennaio 1997	1° gennaio 1998	1° gennaio 1999
		Elemento agricolo	Elemento agricolo	Elemento agricolo	Elemento agricolo bersaglio
		ECU/100 kg	ECU/100 kg	ECU/100 kg	ECU/100 kg
2001 90 30	2001 90 30	28,43	18,22	10,57	2,91
2001 90 40	2001 90 40	16,46	10,34	5,75	1,16
2004 10 91	2004 10 21 (*)	25,71 (*)	18,64 (*)	13,34 (*)	8,04 (*)
	2004 10 29 (*)	25,71 (*)	18,64 (*)	13,34 (*)	8,04 (*)
2004 90 10	2004 90 10	24,69	15,98	9,44	2,91
2005 20 10	2005 20 11 (*)	30,65 (*)	21,61 (*)	14,82 (*)	8,04 (*)
	2005 20 21 (*)	30,65 (*)	21,61 (*)	14,82 (*)	8,04 (*)
	2005 20 29 (*)	30,65 (*)	21,61 (*)	14,82 (*)	8,04 (*)
2005 80 00	2005 80 00	22,90	14,90	8,91	2,91
2008 92 45	2008 92 31 (*)	48,86 (*)	33,51 (*)	21,99 (*)	10,48 (*)
2008 99 85	2008 99 81	49,77	31,03	16,97	2,91
2008 99 91	2008 99 82	37,37	22,89	12,02	1,16
2101 30 19	2101 30 19	108,32	66,61	35,32	4,04
2101 30 99	2101 30 29	92,50	58,39	32,80	7,22
2105 00 10	2105 00 11	64,30	47,88	35,57	23,26
	2105 00 19	64,30	47,88	35,57	23,26
2105 00 91	2105 00 21	90,46	70,30	55,18	40,06
	2105 00 29	90,46	70,30	55,18	40,06
2202 90 91	2202 90 21	51,23	36,49	25,44	14,39
2202 90 95	2202 90 22	40,79	29,35	20,77	12,19
2202 90 99	2202 90 23	47,68	37,47	29,82	22,16

(*) L'elemento agricolo è basato sulla composizione tipo dei prodotti. Per i prodotti di cui agli allegati 3 e 4, l'elemento agricolo è calcolato secondo la formula descritta nell'articolo 19. L'elemento agricolo effettivo è calcolato in 4 tabelle differenti. La tabella finale (allegato 4, da utilizzare a decorrere dal 1° gennaio 1999) indica l'elemento agricolo bersaglio. La prima tabella (da utilizzare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996), la seconda tabella (utilizzata dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997) e la terza tabella (utilizzata dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998) danno gli elementi agricoli aumentati rispettivamente del 17%, del 10% e del 5%.

(**) Lokum, in forma solida.

(***) Lokum, con panna.

TABELLA 2

Elenco delle merci per le quali l'elemento agricolo bersaglio verrà raggiunto il 1° gennaio 1997

Codici NC	Codici SA	1° luglio 1995	1° gennaio 1996	1° luglio 1996	1° gennaio 1997
		Elemento agricolo	Elemento agricolo	Elemento agricolo	Elemento agricolo bersaglio
		ECU/100 kg	ECU/100 kg	ECU/100 kg	ECU/100 kg
1704 90 30	1704 90 20	89,67	71,79	58,38	44,96
1704 90 51	1704 90 31	73,95	54,64	40,16	25,67 (*)
1704 90 55	1704 90 32	89,96	63,44	43,55	23,66 (*)
1704 90 61	1704 90 34	71,94	52,63	38,15	23,66 (*)
1704 90 61	1704 90 39	71,94	52,63	38,15	23,66 (*)
1704 90 65	1704 90 41	71,94	52,63	38,15	23,66 (*)
1704 90 65	1704 90 42	71,94	52,63	38,15	23,66 (*)
1704 90 65	1704 90 49	71,94	52,63	38,15	23,66 (*)
1704 90 71	1704 90 51	71,94	52,63	38,15	23,66 (*)
1704 90 75	1704 90 52	71,94	52,63	38,15	23,66 (*)
1704 90 81	1704 90 61	71,94	52,63	38,15	23,66 (*)
1704 90 99	1704 90 81	83,85	64,54	50,06	35,57 (*)
1704 90 99	1704 90 82	71,94	52,63	38,15	23,66 (*)
1704 90 99	1704 90 89	71,94	52,63	38,15	23,66 (*)
1806 10 20	1806 10 10	68,40	49,84	35,92	22,00
1806 10 30	1806 10 20	71,71	54,03	40,77	27,51
1806 10 90	1806 10 30	106,68	78,68	57,68	36,68
1806 20 10	1806 20 10	66,80	53,63	43,75	33,86 (*)
1806 20 30	1806 20 20	66,80	53,63	43,75	33,86 (*)
1806 20 50	1806 20 31	66,80	53,63	43,75	33,86 (*)
1806 20 70	1806 20 32	53,90	45,94	39,93	33,86 (*)
1806 20 80	1806 20 33	66,80	53,63	43,75	33,86 (*)
1806 20 95	1806 20 39	66,80	53,63	43,75	33,86 (*)
1806 31 00	1806 31 10	101,36	74,36	54,11	33,86 (*)
1806 31 00	1806 31 90	97,72	70,72	50,48	30,22 (*)
1806 32 10	1806 32 10	92,54	69,07	51,47	33,86 (*)
1806 32 90	1806 32 90	82,81	57,83	39,09	20,35 (*)
1806 90 11	1806 90 11	113,24	81,49	57,68	33,86 (*)
1806 90 19	1806 90 19	113,24	81,49	57,68	33,86 (*)
1806 90 31	1806 90 21	113,24	81,49	57,68	33,86 (*)
1806 90 39	1806 90 22	113,24	81,49	57,68	33,86 (*)
1806 90 50	1806 90 30	113,24	81,49	57,68	33,86 (*)
1806 90 60	1806 90 40	113,21	81,49	57,68	33,86 (*)
1806 90 70	1806 90 50	113,24	81,49	57,68	33,86 (*)
1806 90 90	1806 90 90	113,24	81,49	57,68	33,86 (*)
1901 10 00	1901 10 19	139,12	108,50	85,53	62,55 (*)
1901 10 00	1901 10 20	139,12	108,50	85,53	62,55 (*)
1901 10 00	1901 10 90	139,12	108,50	85,53	62,55 (*)
1901 20 00	1901 20 10	37,85	26,76	18,44	10,11 (*)
1901 20 00	1901 20 20	37,85	26,76	18,44	10,11 (*)
1901 20 00	1901 20 90	37,85	26,76	18,44	10,11 (*)
1901 90 11	1901 90 11	35,45	23,57	14,66	5,75
1901 90 19	1901 90 19	21,85	14,99	9,85	4,69
2106 90 98	2106 90 51	117,74	84,49	59,55	34,61 (*)
2106 90 98	2106 90 52	117,74	84,49	59,55	34,61 (*)
2106 90 98	2106 90 53	117,74	84,49	59,55	34,61 (*)
2106 90 98	2106 90 54	117,74	84,49	59,55	34,61 (*)
2106 90 98	2106 90 55	117,74	84,49	59,55	34,61 (*)
2106 90 98	2106 90 56	117,74	84,49	59,55	34,61 (*)
2106 90 98	2106 90 59	113,24	81,49	57,68	33,86 (*)

(*) Questo elemento agricolo si basa sulla composizione media della merci. A decorrere dal 1° gennaio 1997, l'elemento agricolo per queste merci verrà calcolato in conformità dell'allegato 4, senza procedure di allineamento.

ALLEGATO 7**relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale****Articolo 1****Definizioni**

Ai sensi del presente allegato:

- a) per «legislazione doganale» s'intendono le disposizioni adottate dalla Comunità europea e dalla Turchia che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci nonché la loro collocazione sotto qualsiasi regime doganale, comprese le misure di divieto, di restrizione e di controllo;
- b) per «dazi doganali» s'intendono tutti i dazi, le imposte, i diritti o gli altri oneri riscossi nei territori delle parti contraenti in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e gli oneri il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi resi;
- c) per «autorità richiedente» s'intende l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza nel settore doganale;
- d) per «autorità interpellata» s'intende l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una domanda di assistenza nel settore doganale;
- e) per «dati personali» si intendono tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile.

Articolo 2**Campo di applicazione**

1. Nei limiti delle rispettive competenze, le parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza, nei modi e alle condizioni specificati nel presente allegato, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, segnatamente per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle operazioni che violano detta normativa.
2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente allegato si applica a tutte le autorità amministrative delle parti contraenti competenti per l'applicazione dello stesso. Essa lascia impregiudicate le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non riguarda le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta delle autorità giudiziarie, salvo accordo di dette autorità.

Articolo 3**Assistenza su richiesta**

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni necessarie per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte contraente precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci.
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci importate nel territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte contraente precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci.
4. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie per garantire che siano sottoposte a rigorosa sorveglianza:
 - a) le persone fisiche o giuridiche per le quali vi siano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale;
 - b) i luoghi dove le merci sono state immagazzinate in modo tale da far legittimamente sospettare che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
 - c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che violino la normativa doganale;
 - d) i mezzi di trasporto per i quali esistono fondati motivi di ritenere che siano stati o possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione doganale.

*Articolo 4***Assistenza spontanea**

Le parti contraenti si prestano assistenza reciproca, in conformità delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:

- operazioni che sono o sembrano loro contrarie a detta legislazione e che possono interessare l'altra parte contraente;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci che danno notoriamente luogo ad infrazioni della normativa doganale.

*Articolo 5***Consegna/Notifica**

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alla propria legislazione, tutte le misure necessarie per:

- consegnare tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni

che rientrano nel campo di applicazione del presente allegato ad un destinatario residente o stabilito nel suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

*Articolo 6***Forma e contenuto delle domande di assistenza**

1. Le domande inoltrate conformemente al presente allegato devono essere presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari alla loro esecuzione. Qualora lo richieda l'urgenza della situazione possono essere accettate domande orali, che devono tuttavia essere confermate immediatamente per iscritto.
2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:
 - a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;
 - b) la misura richiesta;
 - c) l'oggetto e il motivo della domanda;
 - d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici pertinenti;
 - e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto delle indagini;
 - f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, tranne nei casi di cui all'articolo 5.
3. Le domande devono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.
4. Se la domanda non corrisponde ai requisiti formali stabiliti, possono esserne richiesti la correzione o il completamento; tuttavia, possono essere disposte misure cautelative.

*Articolo 7***Espletamento delle domande**

1. Per evadere le domande di assistenza, l'autorità interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo a cui ha indirizzato la domanda, procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.
2. Le domande di assistenza vengono trattate conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e agli strumenti giuridici della parte contraente interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni da essa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle violazioni della normativa doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente allegato.

4. I funzionari di una parte contraente possono presenziare, d'intesa con l'altra parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, alle indagini svolte sul territorio di quest'ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate dei documenti, relazioni e simili.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte, in qualsiasi forma, per lo stesso scopo.

Articolo 9

Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1. Le parti contraenti possono rifiutarsi di prestare l'assistenza prevista dal presente allegato qualora ciò possa:

- a) pregiudicare la sovranità della Turchia o di uno Stato membro della Comunità a cui è stata chiesta assistenza a norma del presente allegato;
- b) pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali;
- c) riguardare norme valutarie o fiscali che esulano dalla normativa relativa ai dazi doganali;
- d) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di prestare se le venisse richiesta, lo fa presente nella domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

3. Se l'assistenza viene rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10

Obbligo di osservare la riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente allegato sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2. I dati personali possono essere trasmessi soltanto se le legislazioni delle parti contraenti offrono un livello equivalente di protezione personale. Le parti contraenti garantiscono almeno un livello di protezione basato sui principi della convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone per quanto riguarda l'elaborazione automatica dei dati personali.

Articolo 11

Uso delle informazioni

1. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente allegato e possono essere destinate, nel territorio di ciascuna parte contraente, ad altri scopi solo previa autorizzazione scritta dell'autorità amministrativa che le ha fornite, con tutte le restrizioni stabilite da detta autorità.

2. Il paragrafo 1 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale.

L'autorità competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso.

3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente allegato.

Articolo 12

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o di testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti la materia di cui al presente allegato nella giurisdizione di un'altra parte contraente e produrre gli oggetti, i documenti o le loro copie autenticate eventualmente necessari ai fini del procedimento. Nella richiesta di comparizione si deve indicare specificamente su quale argomento e a quale titolo sarà interrogato il funzionario.

Articolo 13

Spese di assistenza

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute a norma del presente allegato escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché quelle per gli interpreti e i traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 14

Esecuzione

1. L'applicazione del presente allegato è affidata alle autorità doganali centrali della Turchia, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri della CE, dall'altra.

Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme in materia di protezione dei dati.

2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente allegato.

Articolo 15

Complementarità

1. Il presente allegato completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza concluso tra uno o più Stati membri della Comunità europea e la Turchia, né osta all'ampliamento dell'assistenza reciproca concessa ai sensi di detti accordi.

2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non pregiudicano le disposizioni comunitarie che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.

ALLEGATO 8

relativo alla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale

Articolo 1

1. Le parti confermano l'importanza che annettono agli obblighi derivanti dall'accordo sugli aspetti attinenti al commercio dei diritti di proprietà intellettuale (TRIP) concluso durante l'Uruguay Round dei negoziati commerciali multilaterali.

A tale riguardo, la Turchia s'impegna ad applicare l'accordo TRIP entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione.

2. Per quanto riguarda la portata, il livello di protezione e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale tra le parti, le disposizioni dell'accordo TRIP si applicano dopo la sua entrata in vigore per entrambe le parti sempre che la decisione non contenga norme specifiche al riguardo.

Articolo 2

La Turchia continua a migliorare l'effettiva protezione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire un livello di protezione equivalente a quello esistente nella Comunità europea e prende le misure necessarie per far rispettare tali diritti. A tal fine, si applicano gli articoli seguenti.

Articolo 3

Prima che entri in vigore la presente decisione, la Turchia aderisce alle seguenti convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale:

- atto di Parigi (1971) della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche;
- convenzione di Roma (1961) relativa alla protezione degli artisti, interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione;
- atto di Stoccolma (1967) della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (modificato nel 1979);
- accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (atto di Ginevra, 1977, modificato nel 1979);
- trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (PCT, 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).

Articolo 4

Prima che entri in vigore la presente decisione, la Turchia adotta, nei seguenti settori, una legislazione nazionale equivalente a quella in vigore nella Comunità o nei suoi Stati membri.

- 1) Legislazione sul diritto d'autore e sui diritti connessi, che prevede:
 - modalità di protezione in conformità della direttiva 93/98/CEE del Consiglio (GU n. L 290 del 24. 11. 1993);
 - la tutela dei diritti connessi in conformità della direttiva 92/100/CEE del Consiglio (GU n. L 346 del 27. 11. 1992);
 - la tutela del diritto di noleggio e di prestito in conformità della direttiva 92/100/CEE del Consiglio (GU n. L 346 del 27. 11. 1992);
 - la tutela dei programmi per elaboratore come opere letterarie in conformità della direttiva 91/250/CEE del Consiglio (GU n. L 122 del 17. 5. 1991).
- 2) La legislazione in materia di brevetti, che prevede in particolare:
 - norme almeno equivalenti a quelle del TRIP per quanto riguarda le licenze obbligatorie;

- la brevettabilità di tutte le invenzioni, esclusi i prodotti e i processi farmaceutici per la salute degli uomini e degli animali, ma compresi i prodotti e i processi agrochimici ⁽¹⁾;
 - come validità del brevetto: 20 anni dalla data di presentazione del dossier.
- 3) Legislazione sui marchi commerciali e di servizi in conformità della direttiva 89/104/CEE del Consiglio (GU n. L 40 dell'11. 2. 1989).
 - 4) Legislazione sui disegni industriali, compresa in particolare la tutela dei disegni dei prodotti tessili ⁽²⁾.
 - 5) Tutela delle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d'origine, in conformità della normativa della CE ⁽³⁾.
 - 6) Legislazione sui controlli alle frontiere contro le violazioni dei DPI (compresi perlomeno i marchi commerciali, il diritto d'autore e i diritti connessi e i diritti di disegno), in conformità del regolamento (CEE) n. 3842/86 del Consiglio (GU n. L 357 del 18. 12. 1986) ⁽⁴⁾.

Articolo 5

Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, per un'efficace gestione e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale la Turchia s'impegna a prendere, prima dell'entrata in vigore della presente decisione, tutte le misure necessarie per adempiere ai suoi obblighi in conformità della parte III dell'accordo TRIP.

Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, la Turchia s'impegna altresì a prendere, prima dell'entrata in vigore della presente decisione, tutte le misure necessarie per adempiere ai suoi obblighi in conformità della parte II, sezione 4 (articoli 25 e 26) dell'accordo TRIP.

Articolo 6

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente decisione, la Turchia adotta una nuova legislazione, o rivede quella esistente, onde garantire la brevettabilità dei prodotti e dei processi farmaceutici per il 1° gennaio 1999.

Articolo 7

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione, la Turchia:

- 1) aderisce alle seguenti convenzioni sulla proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui la CE o gli Stati membri sono parti:
 - protocollo all'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (1989);
 - trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microrganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);
 - convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV, atto di Ginevra del 1991).
- 2) Allinea totalmente la sua legislazione nazionale a quella della CE:
 - in materia di diritto d'autore e di diritti connessi:
 - legislazione in materia di diritto d'autore e di diritti connessi applicabile alle opere ritrasmesse via cavo o via satellite in conformità della direttiva 93/83/CEE del Consiglio (GU n. L 248 del 6. 10. 1993);
 - protezione delle banche di dati ⁽⁵⁾;

⁽¹⁾ Pro memoria: proposta di direttiva del Consiglio sulla protezione delle invenzioni biotecnologiche (GU n. C 44 del 16. 2. 1993).

⁽²⁾ Pro memoria: proposta di direttiva del Consiglio sul disegno comunitario.

⁽³⁾ L'elenco dei regolamenti in questione sarà trasmesso alla Commissione.

⁽⁴⁾ Pro memoria: proposta di regolamento che modifica il regolamento suddetto (GU n. C 238 del 29. 9. 1993).

⁽⁵⁾ Vedi proposta di direttiva del Consiglio relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU n. C 156 del 23. 6. 1992).

- in materia di proprietà industriale:
 - tutela delle topografie di prodotti a semiconduttori in conformità della direttiva 87/54/CEE del Consiglio (GU n. L 24 del 27. 1. 1987);
 - protezione dell'informazione sul know-how e legislazione sul segreto commerciale in conformità della legislazione degli Stati membri;
 - protezione dei diritti in materia di ritrovati vegetali ⁽¹⁾.

Articolo 8

Il Consiglio di associazione può decidere che gli articoli 3-7 possono applicarsi anche ad altre convenzioni multilaterali o ad altri settori della legislazione in materia di DPI.

Articolo 9

Il comitato misto dell'unione doganale sorveglierà l'applicazione delle disposizioni della presente decisione in materia di DPI e svolgerà gli altri compiti eventualmente assegnatigli dal consiglio di associazione. Il comitato formulerà raccomandazioni al consiglio di associazione compresa, eventualmente, la creazione di un sottocomitato per i DPI.

Articolo 10

1. Le parti decidono che, ai fini della presente decisione, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende il diritto d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i brevetti, i disegni industriali, le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali e i marchi di servizi, le topografie dei circuiti integrati e la protezione contro la concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nonché la protezione delle informazioni riservate sul know-how.

2. La presente decisione non prevede la scadenza dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale applicati nelle relazioni commerciali tra le parti a norma della presente decisione.

⁽¹⁾ Vedi proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio concernente la privativa comunitaria per i ritrovati vegetali (GU n. C 113 del 23. 4. 1993).

*ALLEGATO 9***Elenco dei comitati di cui all'articolo 60**

Comitato della nomenclatura
Comitato del codice doganale
Comitato delle statistiche del commercio estero

*ALLEGATO 10***relativo ai regimi autonomi e agli accordi preferenziali di cui all'articolo 16**

1. I regimi autonomi di cui all'articolo 16 sono:
 - il sistema delle preferenze generalizzate;
 - il regime per le merci originarie dei territori occupati;
 - il regime per le merci originarie di Ceuta o Melilla;
 - il regime per le merci originarie delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
 2. Gli accordi preferenziali di cui all'articolo 16 sono:
 - gli accordi europei con la Bulgaria, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, la Slovacchia e la Repubblica ceca;
 - l'accordo di libero scambio con le Isole Faerøer;
 - gli accordi di associazione con Cipro e Malta;
 - gli accordi di libero scambio con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania;
 - l'accordo con Israele;
 - gli accordi con l'Algeria, il Marocco e la Tunisia;
 - gli accordi con l'Egitto, la Giordania, il Libano e la Siria;
 - la convenzione con gli Stati ACP;
 - l'accordo di libero scambio con la Svizzera e il Liechtenstein;
 - l'accordo sullo Spazio economico europeo.
-